



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1534

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di
ricerca scientifica

Indice

1. DDL S. 1534 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1534	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	14
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 180 (pom.) del 27/11/2014	15
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 181 (pom.) del 02/12/2014	18
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 111 (pom.) del 14/01/2015	28
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 189 (pom.) del 20/01/2015	29
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 122 (pom.) del 25/02/2015	31
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 204 (pom.) del 03/03/2015	32
1.3.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 130 (pom.) del 24/03/2015	35
1.3.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 213 (pom.) del 24/03/2015	36
1.3.2.1.9. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 131 (pom.) del 25/03/2015	41
1.3.2.1.10. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 217 (ant.) del 01/04/2015	42
1.3.2.1.11. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/04/2015	45
1.3.2.1.12. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 229 (pom.) del 05/05/2015	51
1.3.2.1.13. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 242 (pom.) del 16/06/2015	53
1.3.2.1.14. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 245 (pom.) del 23/06/2015	64
1.3.2.1.15. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 258 (pom.) del 22/07/2015	69
1.3.2.1.16. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 261 (pom.) del 29/07/2015	80
1.3.2.1.17. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 268 (pom.) del 09/09/2015	95
1.3.2.1.18. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 274 (ant.) del 24/09/2015	99
1.3.2.1.19. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 277 (ant.) del 01/10/2015	110
1.3.2.1.20. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 279 (ant.) del 06/10/2015	114
1.3.2.1.21. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 317 (ant.) dell'11/02/2016	118
1.3.2.1.22. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 338 (pom.) del 19/04/2016	122
1.3.2.1.23. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017	129
1.3.2.1.24. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017	135
1.3.2.1.25. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017	139

1.3.2.1.26. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017	141
1.4. Trattazione in consultiva	142
1.4.1. Sedute	143
1.4.2. Resoconti sommari	145
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	146
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/10/2015	147
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	149
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017	150
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017	157
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017	165
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017	177
1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017	184

1. DDL S. 1534 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1534
XVII Legislatura

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Titolo breve: *disposizione di corpo e tessuti post mortem*

Iter

14 dicembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.100](#)

T. U. con [C.702](#), [C.1250](#)

approvato in testo unificato

S.1534

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Paola Binetti](#) (SCpI)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.702 - [On. Gerolamo Grassi](#) (PD) e altri

C.1250 - [On. Dorina Bianchi](#) (PdL)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **19 giugno 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 266 del 19 giugno 2014.

Classificazione TESEO

DONATORI DI ORGANI , ATTI DI DISPOSIZIONE

Articoli

CADAVERI (Artt.1, 4, 5, 6), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 4, 7), INFORMAZIONE (Art.2), TESTAMENTI E LEGATI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4,7), REGOLAMENTI (Art.7), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Lucio Romano](#) (PI) (dato conto della nomina il 2 dicembre 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla **12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)** in sede referente il 23 giugno 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 268 del 24 giugno 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1534

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 12 giugno 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **BINETTI** (100); **GRASSI**, **MIOTTO** e **RAMPI** (702); **Dorina BIANCHI** (1250)

(V. Stampati Camera nn. **100**, **702** e **1250**)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 2014*

Norme in materia di disposizione del proprio corpo
e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
 - a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
- b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
- d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1534
XVII Legislatura

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Titolo breve: *disposizione di corpo e tessuti post mortem*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N_180 \(pom_\)](#)

27 novembre 2014

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente

[N_181 \(pom_\)](#)

2 dicembre 2014

[N_111 \(pom_\)](#)

14 gennaio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N_189 \(pom_\)](#)

20 gennaio 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente

[N_122 \(pom_\)](#)

25 febbraio 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(pom.\)](#)

3 marzo 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti nel
corso delle
audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 130 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

Audizione
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 213 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
di audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 131 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 217 \(ant.\)](#)

1 aprile 2015

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
di audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 219 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

[N. 229 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
giugno 2015 alle
ore 14:00

[N. 242 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli em. del
relatore: 22/6/2015
h. 18 .
(Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto)

[N. 245 \(pom.\)](#)
23 giugno 2015

Differito termine
per la
presentazione dei
subemendamenti:
22/7/2015 h.
18:00.

[N. 258 \(pom.\)](#)
22 luglio 2015

Posticipato
termine per la
presentazione di
subemend. agli
emend. del
relatore:
29/7/2015, h. 12.
Allegato al
resoconto testo
emendamenti
riformulati dal
relatore

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 261 \(pom.\)](#)
29 luglio 2015

Proroga termine
subemendamenti
ai nuovi testi degli
emend. del
relatore (allegati al
resoconto del
22/7): 8/9/2015 h.
14:00.
Sul seguito
dell'esame del ddl

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 268 \(pom.\)](#)
9 settembre 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
17/9/2015 h: 14.

N. 274 (ant.) 24 settembre 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 277 (ant.) 1 ottobre 2015	
N. 279 (ant.) 6 ottobre 2015	
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 317 (ant.) 11 febbraio 2016	
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente	
N. 338 (pom.) 19 aprile 2016	Congiunzione di S.444 , S.493 , S.678 , Petizione n. 788 Adottato testo base S. 1534.
N. 516 (ant.) 12 dicembre 2017	
N. 518 (ant.) 14 dicembre 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante dalla Commissione Richiesta relazione tecnica al Governo su emendamenti
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 520 (ant.) 20 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S.444 , S.493 , S.678 , Petizione n. 788
N. 521 (ant.) 21 dicembre 2017	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 180 (pom.) del 27/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014
180ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gualtiero Walter Ricciardi, Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione del Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 novembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della seduta odierna il professor Ricciardi fornirà ulteriori elementi di informazione sull'Istituto Superiore di Sanità e risponderà ai quesiti a lui rivolti nel corso della prima parte dell'audizione, e a quelli ulteriori che saranno eventualmente formulati.

Il professor RICCIARDI riferisce in merito alle diverse attività svolte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), evidenziando che esse si dividono in "tariffate" e "non tariffate": mentre le prime fanno registrare un andamento decrescente, le seconde risultano in progressivo aumento. Ciò determina problemi di *budget*, anche in relazione alle restrizioni finanziarie derivanti dalle ultime manovre di bilancio. Fa presente che sta pertanto emergendo la necessità di individuare nuove fonti di finanziamento: tra l'altro, si sta prendendo in considerazione la possibilità di svolgere corsi di formazione a pagamento.

Seguono interventi per la formulazione di ulteriori quesiti.

La [PRESIDENTE](#) chiede se la situazione di criticità finanziaria appena evidenziata, ad avviso dell'audit, renda necessaria l'adozione di misure specifiche nell'ambito della legge di stabilità. Domanda inoltre delucidazioni sulla situazione del precariato e sui rapporti istituzionali tra ISS e Ministero della salute.

La senatrice [SIMEONI](#) (*M5S*) chiede se l'ISS si avvalga, oltre che di lavoratori con contratto a tempo determinato, anche di collaboratori a titolo volontario.

La senatrice [VALDINOSI](#) (*PD*) chiede le ragioni della riferita diminuzione delle attività tariffate dell'ISS.

Il professor RICCIARDI fornisce risposta al complesso dei quesiti a lui rivolti.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato l'ospite per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione, sottolineando che l'ISS rappresenta un punto di riferimento all'interno del Servizio sanitario nazionale, ragione per cui occorrerà porre rimedio alle problematiche emerse durante la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'ulteriore documentazione prodotta dal professor Ricciardi sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata di martedì 2 dicembre, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1534](#) (*post mortem*) e dei disegni di legge nn. [86](#) e [1619](#) (assistenza sanitaria ai senza fissa dimora). Inoltre, proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di autismo, per i quali potrà essere avviata la procedura per il trasferimento in sede deliberante, previa presentazione di ulteriori emendamenti della relatrice intesi a recepire alcune condizioni contenute nei pareri obbligatori.

Soggiunge che, a partire dalla giornata di mercoledì 3 dicembre, e comunque dal formale inizio della sessione di bilancio, i lavori della Commissione, in conformità al Regolamento, saranno dedicati esclusivamente all'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio (il termine per la formulazione del rapporto alla 5ª Commissione scadrà in data 11 dicembre).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 181 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
181^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(344\) DE POLI.](#) - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

[\(359\) RANUCCI.](#) - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

[\(1009\) Venera PADUA ed altri.](#) - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

[\(1073\) Magda Angela ZANONI.](#) - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

[\(1487\) Manuela SERRA ed altri.](#) - Disposizioni a favore delle persone autistiche

- e petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 novembre.

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali hanno reso i propri pareri sul testo e sugli emendamenti: quanto al testo, si tratta di pareri favorevoli con condizioni (quelle della Commissioni Bilancio formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione); riguardo agli emendamenti, il parere della 1^a Commissione è di nulla osta, mentre quello della 5^a Commissione è in parte di nulla osta e in parte di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Soggiunge che, al fine di uniformare il testo alle suddette condizioni, i relatori hanno riformulato l'emendamento 5.1 e presentato un nuovo emendamento recante la clausola di invarianza finanziaria

(emendamenti 5.1 testo 3 e 6.0.100, pubblicati in allegato). Attesa la peculiare natura del nuovo emendamento presentato, ritiene si possa soprassedere dalla fissazione di un termine per subemendamenti.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver riepilogato l'articolata istruttoria condotta sui disegni di legge in titolo, ravvisandone le condizioni propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, in conformità all'auspicio a suo tempo formulato dalla relatrice Padua d'intesa col relatore Romano.

La Commissione unanime conviene.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea incidentalmente che l'assenso appena manifestato dal proprio Gruppo rappresenta un atto di responsabilità politica, cui auspica potranno corrispondere analoghe aperture da parte delle forze di maggioranza in relazione alle iniziative legislative poste in essere da esponenti di opposizione.

La [PRESIDENTE](#), riservandosi di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione, avverte che, qualora essi si esprimano tutti favorevolmente, inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono risultati presentati 28 emendamenti (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Esame e rinvio)

Il relatore **ROMANO (PI)** illustra il disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 definisce l'ambito dell'intervento legislativo, individuato nella disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* da parte di chi abbia ritualmente espresso in vita il relativo consenso; il testo - peraltro - circoscrive tale ambito in funzione della finalità che è quella - esplicitamente indicata - dello studio e della ricerca scientifica

I principi indicati dal comma 2, sono, in primo luogo, quelli etici e di solidarietà, nonché quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Il comma 3 fa riferimento, quanto alla nozione giuridica di "morte" e di *post-mortem*, alla legislazione vigente, mentre il comma 4 - in tale contesto - detta una nuova disposizione, di carattere più operativo, sancendo che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca.

L'articolo 2 pone in capo al Ministro della salute l'attività di promozione di una corretta informazione sul contenuto della (proposta di) legge, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, mentre alle regioni sono affidate iniziative nei confronti dei medici, nonché quelle da veicolare attraverso le organizzazioni di volontariato. Tale attività informativa si deve svolgere senza nuovi oneri finanziari.

L'articolo 3 chiarisce le modalità di manifestazione del consenso. Il fulcro è una dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* fatta in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con riferimento alla vigente normativa in tema di donazione degli organi (legge n. 91 del 1999). La dichiarazione può essere revocata. Per i minori il consenso deve essere manifestato da entrambi i genitori.

Diverse disposizioni dell'impianto centrale della proposta sono dedicate ai "centri di riferimento".

E' l'articolo 4 che affida al Ministro della salute, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti, il compito di individuare - tra le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità - i "centri di riferimento" per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. I centri sono destinatari di una copia della dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, nonché dell'eventuale sua revoca.

Il centro ha altresì l'obbligo di comunicare all'ufficiale dello stato civile il contenuto della dichiarazione; l'ufficiale procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

Ai sensi dell'articolo 5 i centri hanno infine l'obbligo di restituire alla famiglia la salma - presa in consegna alle condizioni ed ai fini previsti - in condizioni dignitose, entro due anni dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, nonché le spese di tumulazione o di cremazione sono a carico delle istituzioni dove hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro i limiti finanziari dell'articolo 8.

L'articolo 6, secondo comma, prevede che siano destinate ai centri le donazioni di denaro di privati a fini di studio e di ricerca mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca. Il primo comma del medesimo articolo 6 vieta espressamente l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di lucro.

L'articolo 7 incarica - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame - il Ministro della salute, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti, di definire il regolamento di attuazione; gli ambiti di intervento sono i seguenti: le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della

salma alla famiglia, prevedendo la sepoltura delle salme per cui non vi è richiesta di restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra ufficiale dello stato civile e centri di riferimento; le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini previsti; le modalità applicative per il rispetto dei previsti limiti di spesa; il raccordo con l'ordinamento dello stato civile, come disciplinato dal regolamento del 2000.

L'articolo 8 reca le quantificazioni degli oneri e le norme di copertura finanziaria.

L'articolo 9 abroga l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, del 1933, che dispone, per molti versi in modo concorrente, sulla materia organicamente disciplinata dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MATTESINI](#) (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo.

Essi sono accomunati dall'intento di consentire anche alle persone senza fissa dimora di accedere alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario pubblico. A tali persone, infatti, risulta al momento precluso l'esercizio del diritto alla salute, che il vigente articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978 - istitutiva del Servizio sanitario nazionale -, subordina al requisito della residenza anagrafica. Tale requisito costituisce il normale criterio di collegamento tra il singolo utente del Servizio e la competente Azienda Sanitaria Locale, con conseguente preclusione - per le persone prive di residenza anagrafica - del diritto alla libera scelta del medico di base. Il vigente comma 3, infatti, prevede che "gli utenti del SSN sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza".

Come evidenziato dalle relazioni d'accompagnamento, alle persone senza fissa dimora l'assistenza di base è attualmente garantita dagli ambulatori gestiti da medici volontari, e quella ospedaliera è limitata alle prestazioni erogate in servizio di pronto soccorso. Il rapporto Istat 2011 stima il numero delle persone senza fissa dimora, in Italia, in un intervallo compreso tra 43.000 e 50.000 unità, considerando solo quanti si sono avvalsi dei servizi di mensa e di strutture di accoglienza, ma il fenomeno è molto più ampio, come confermano i dati Caritas-Fondazione Zancan.

Le proposte in esame intendono, quindi, colmare un vuoto di tutela, che è ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, oltre che con l'articolo 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

Entrambi i disegni di legge in esame si compongono di un unico articolo, il cui primo comma propone l'aggiunta di un periodo finale nel citato articolo 19, comma 3, della legge n. 833 del 1978. Il disegno di legge n. 86 dispone che alla fine di tale comma sia aggiunta la previsione che le persone senza fissa dimora prive di residenza "hanno diritto di iscriversi" negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale "relativi al comune in cui si trovano". L'Atto Senato n. 1619 stabilisce invece che tali persone "sono iscritte" negli elenchi del territorio ove "dichiarano di eleggere il domicilio".

Il comma 2 dell'articolo unico di entrambi i disegni di legge stabilisce che, con decreto del Ministro

della salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, prevenzione e cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

Tra i due disegni di legge differisce il termine temporale per l'adozione del previsto decreto ministeriale: 6 mesi per l'Atto Senato n. 86; 4 mesi per l'Atto Senato n. 1619.

Infine, il comma 3 dell'Atto Senato n. 1619 reca la norma di invarianza finanziaria (norma non presente nell'altro disegno di legge).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, stante l'imminente assegnazione dei documenti di bilancio, i lavori della Commissione dovranno a breve essere dedicati in via esclusiva all'esame, in sede consultiva, delle parti di competenza del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, secondo tempi e modalità che verranno definiti in dettaglio nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#) propone peraltro di dedicare i lavori della seduta pomeridiana di domani, ove non sia già iniziata la sessione di bilancio, alla trattazione del disegno di legge in materia di *screening* neo nati.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) riferisce infine che, durante l'incontro informale con il Commissario Andriukaitis, svolto lo scorso 27 novembre nell'ambito degli eventi per il semestre europeo, questi ha dato la disponibilità ad essere audito sui temi di competenza della Commissione 12ª rientranti nel proprio portafoglio, eventualmente in sede riunita con le altre Commissioni interessate. Pertanto, fa presente che, se non vi sono obiezioni, si incaricherà di acquisire il consenso della Presidenza del Senato ai fini della programmazione dell'audizione in discorso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [998](#)

Art. 2

2.1

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di sanità», con le seguenti: «di sanità e d'intesa con».

2.2

[TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «le associazioni di categoria dei soggetti di cui alla presente», con le seguenti: «le associazioni dei pazienti».

2.3

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "di categoria", fino alla fine del comma con le seguenti: "maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari, definisce l'elenco delle patologie di cui al comma 1 e la previsione dello screening neonatale allargato finalizzato all'identificazione precoce di un sempre maggiore numero di patologie.".

2.4

[BIANCONI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della salute provvede, inoltre, sentite le società scientifiche e le associazioni dei pazienti, ad aggiornare annualmente i LEA qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale.».

2.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «inoltre», con le seguenti: «in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti».

2.6

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 3 dopo la parola: «periodicamente», aggiungere le seguenti: «, e comunque almeno ogni tre anni.».

2.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Prevenzione e cura della sordità infantile)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni a decorrere dall'anno 2014 al fine di finanziare piani sanitari regionali volti alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente nel titolo aggiungere le parole: «e della sordità infantile».

Art. 3

3.1

[TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)», con le seguenti: «presso l'Istituto Superiore di Sanità».

Conseguentemente, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «dell'Age.na.s.», con le

seguenti: «dell'Istituto Superiore di Sanità», e alla lettera b), sostituire le parole: «dall'Age.na.s.», con le seguenti: «dall'Istituto Superiore di Sanità».

3.2

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)», con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».

3.3

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: "dell'Age.na.s." con le seguenti: "dell'Istituto o da un suo rappresentante,";

3.4

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: "dall'Age.na.s." con le seguenti: "dall'Istituto".

3.5

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c)tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;».

3.6

[TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) un membro delle associazioni dei pazienti;».

3.7

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un membro» con le seguenti: «almeno due membri».

3.8

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dei soggetti» con le seguenti: «dei membri del Centro».

3.9

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

b) promuovere almeno 21 nuovi screening neonatali;

c) promuovere lo sviluppo di centri clinici di riferimento interregionale per bacini di utenza adeguati a garantire la massima efficacia ed efficienza;

d) promuovere screening obbligatori per tutte le patologie note, anche nel caso in cui non esistano ancora cure, trattamenti dietetici e/o farmacologici, comprese le patologie benigne e ad esordio tardivo;".

3.14

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) diagnosticata la malattia genetica rara prevedere, presso i centri di riferimento regionali, un percorso per la consulenza genetica e la gestione del test genetico ai genitori e ai familiari prossimi;»

3.10

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) individuare standard di costo comuni per la realizzazione degli screening neonatali";

3.11

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) determinare il bacino d'utenza per ciascun centro clinico di riferimento regionale e il numero minimo di neonati sottoposti a *screening* per ogni centro;"

3.15

[PICCOLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, dei benefici conseguibili attraverso l'attività di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica";

3.16

[TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#)

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la costituzione di bacini di utenza non inferiori a 70.000 nati l'anno, favorendo, se necessario, l'accorpamento di aree geografiche contigue;».

3.12

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 4, alla lettera e), dopo le parole: "bacino d'utenza", aggiungere le seguenti: "di ciascun centro".

3.17

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilire, per le finalità delle lettere a) ed e), le modalità di raccolta dei campioni di sangue entro le quarantotto ore di vita e i tempi di consegna entro ventiquattro ore dal prelievo presso i centri di riferimento regionale;».

3.13

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) creare, con la partecipazione delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), moduli *standard* in tema di consenso e di dissenso informato da parte dei familiari del neonato, curandone la diffusione.».

Art. 4

4.2

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «sentito il parere dell'Age.na.s. e dell'Istituto superiore di sanità,» con le seguenti: «sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e».

4.1

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dell'Age.NA.S e dell'Istituto superiore di sanità,» con le seguenti: «dell'Istituto superiore di sanità e».

4.3

[GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «L'Age.na.s.» con le seguenti: «L'Istituto superiore di sanità».

Art. 5

5.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [344](#), [359](#), [1009](#), [1073](#)

Art. 5

5.1 (testo 3)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza;
- d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;
- e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;
- g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
- h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità."

Art. 6

6.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.1.3. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 111 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 189 (pom.) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
189ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1733\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo a una richiesta formulata per le vie brevi dal senatore D'Ambrosio Lettieri, la **[PRESIDENTE](#)** propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, onde evitare sovrapposizioni tra la seduta odierna della Commissione e una concomitante riunione del Gruppo **[FI-PdL XVII](#)**.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 14 e il 15 gennaio 2014, è stata depositata documentazione da parte del professor Luciano Eusebi e del professor Mariano Menna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1534](#) (disposizione di corpo e tessuti *post mortem*), e da parte di rappresentanti dell'organizzazione umanitaria INTERSOS, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1092](#) - [1495](#) (riutilizzo farmaci). Riguardo a questi ultimi disegni di legge il dottor Nicola Magrini, segretario lista farmaci essenziali OMS, audito in teleconferenza lo scorso 15 gennaio, ha inviato una documentazione che, così come le altre già citate, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 122 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[RIZZOTTI](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

1.3.2.1.6. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 204 (pom.) del 03/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 3 MARZO 2015
204^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1758\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **[DIRINDIN](#)** (PD), ringraziati i relatori per l'accurata esposizione, evidenzia, anzitutto, che la direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione rispetto alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, prevede che gli Stati membri possano disporre esenzioni dai controlli per le acque destinate ad usi non ritenuti pericolosi per la salute umana, e per le acque provenienti da singole fonti che erogino meno di dieci metri cubi al giorno e riforniscano un'utenza di non più di cinquanta persone. A tale riguardo, l'oratrice auspica che tale peculiare regime di esenzione non pregiudichi in alcun modo la tutela della salute della popolazione.

In secondo luogo, rileva che la direttiva 2014/40/UE, sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, vieta l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, esentando tuttavia dal divieto i sigari e il tabacco per uso orale. In proposito, ritiene meritevole di approfondimento la *ratio* di tale esenzione, nell'ottica di assicurare a tutti i consumatori dei prodotti del tabacco eguale tutela della salute.

La senatrice [SIMEONI](#) (*Misto*) esprime apprezzamento per la semplificazione delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevista dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, ma auspica che nell'attuazione della normativa europea che presiede alla materia si tenga conto dei problemi e delle specificità italiane: nel nostro Paese le VIA sono l'unico strumento per bloccare sul nascere opere dannose per l'ambiente e la salute pubblica. In proposito, osserva che sarebbe opportuno prescrivere che, in sede di rilascio della VIA, siano consultati anche esponenti della società civile, come le associazioni ambientaliste ed i comitati cittadini, in ossequio al principio di cittadinanza attiva sotteso al trattato di Lisbona. Saggiunge che il rilascio della VIA dovrebbe essere subordinato all'esistenza, nel territorio interessato dal progetto, di piani di programmazione pluriennali sull'uso del suolo e delle risorse ambientali.

La senatrice [PADUA](#) (*PD*), ringraziati i relatori, fa proprie le preoccupazioni già manifestate dalla senatrice Dirindin in merito al regime di esenzione dai controlli per alcune tipologie di acque (direttiva 2013/51/Euratom). Ritene che, al riguardo, siano necessarie precisazioni utili a scongiurare l'esistenza di rischi per la salute della popolazione.

In relazione alla direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom), auspica che siano previsti strumenti di monitoraggio dell'osservanza delle relative prescrizioni, sottolineando che la normativa europea in questione, e i principi e i criteri della delega conferita al Governo per l'attuazione, ineriscono a diversi aspetti di interesse sanitario (esposizioni mediche, controlli di radioattività nell'ambiente e negli alimenti, piano nazionale radon).

In conclusione, esprime apprezzamento per il recepimento della direttiva 2012/25/UE, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ([n. 142](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) rileva che dovrebbe essere assicurata la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi prefigurati dallo schema di decreto legislativo in esame, dal momento che, in base alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 28, nelle more continuerà a trovare applicazione la vigente normativa, ritenuta ormai obsoleta e foriera di criticità attuative.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e avverte che nella seduta già convocata per domani avrà luogo l'illustrazione dello schema di

osservazioni predisposto dalla relatrice, che verrà quindi posto in votazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 25 febbraio scorso, è stata depositata documentazione da parte del professor Claudio Buccelli e del professor Francesco Sbordone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1534.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.7. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 130 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130
MARTEDÌ 24 MARZO 2015

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 213 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MARTEDÌ 24 MARZO 2015
213ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** ricorda che nella seduta antimeridiana di domani, il cui inizio è previsto alle ore 8,15, avrà luogo l'audizione di esponenti della Conferenza delle Regioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.

La **[PRESIDENTE](#)** propone quindi di rinviare, alla seduta pomeridiana di domani, il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dai relatori dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione conviene.

Accedendo alla richiesta avanzata informalmente da alcuni rappresentanti di Gruppo, la **[PRESIDENTE](#)** propone altresì di posticipare - alle ore 12 di giovedì 9 aprile 2015 - il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. **[1092](#)**.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

[\(1608\)](#) **MANCONI.** - *Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica*

[\(1630\)](#) **Emilia Grazia DE BIASI ed altri.** - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

[\(1636\)](#) **Laura BIANCONI e Federica CHIAVAROLI.** - *Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MATTESINI](#) (PD) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Illustra anzitutto il disegno di legge n. [1608](#).

Il testo reca disposizioni in materia di donazione - qualificata espressamente quale donazione a titolo gratuito, volontaria, spontanea e libera - di gameti ed embrioni, per fini riproduttivi e per finalità di studio e ricerca.

L'articolo 2 riguarda le informazioni dovute ai donatori, con particolare riferimento agli aspetti concernenti i rischi legati alla donazione di gamete femminile ed ai profili relativi all'identità del donatore. L'articolo 4 prevede che la donazione avvenga in forma anonima oppure in assenza di anonimato: in quest'ultimo caso, si consente (articoli 4 e 7) che il nato, al compimento della maggiore età, conosca l'identità del donatore medesimo; è invece sempre precluso (articolo 4) al donatore ed alla coppia ricevente l'accesso alle relative identità (al donatore è altresì precluso l'accesso all'identità del nato). L'articolo 4, inoltre, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle misure specifiche sul trattamento dei dati.

L'articolo 3 disciplina il consenso informato, con riferimento al donatore; il consenso è revocabile fino all'avvenuto impiego dei gameti o degli embrioni.

L'articolo 5 concerne, in primo luogo, le modalità della donazione dei gameti, fissando, tra l'altro, i limiti di età per i donatori, che devono essere maggiorenni e non superare l'età di 40 anni, nel caso di donatore di sesso maschile, o di 35 anni, nel caso di donatrice. Essi devono sottoporsi a specifiche indagini cliniche, definite con decreto del Ministro della salute. I singoli donatori di gameti o embrioni non possono concorrere alla nascita di più di otto bambini con la propria donazione. Inoltre, si prevede che gli embrioni non impiegati possano essere donati - per fini procreativi o di ricerca - ovvero distrutti, in base alla scelta della coppia che li abbia prodotti nel corso delle procedure di procreazione assistita. Il medesimo articolo istituisce il Registro nazionale dei donatori, al fine di assicurare la tracciabilità delle donazioni ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

L'articolo 6, ai fini dell'individuazione delle strutture (pubbliche e private) autorizzate ad operare come centri di procreazione medicalmente assistita, fa sostanzialmente rinvio alla disciplina vigente.

Ai soggetti nati mediante le tecniche di procreazione medicalmente assistita è assicurato lo stato di figli nati all'interno del matrimonio o di figli riconosciuti dalla coppia (articolo 7). I donatori non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con il nato, anche nei casi di donazione non anonima.

L'articolo 8 reca l'apparato sanzionatorio.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della salute, il Fondo per le campagne informative in materia

di donazione di gameti ed embrioni. Le medesime campagne sono promosse, con cadenza annuale, dal Ministero della salute.

La relatrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. [1630](#).

Esso propone una revisione complessiva della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, sostituendo per intero la legge 19 febbraio 2004, n. 40, la quale viene abrogata dall'articolo 20 del disegno di legge.

Il Capo I (articoli da 1 a 3), dedicato ai principi generali, prevede che lo Stato assicuri il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e l'accesso alla procreazione medicalmente assistita.

Quest'ultima non può essere impiegata quale mezzo di selezione eugenetica. L'informazione e l'assistenza sulle tematiche della sterilità e dell'infertilità e sulla procreazione medicalmente assistita, nonché l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare, sono inserite tra le attività del servizio di assistenza alla famiglia, svolto da parte dei consultori familiari.

Il Capo II (articoli 4-7) consente l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita soltanto in assenza di mezzi terapeutici alternativi, efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità o le cause delle malattie geneticamente e sessualmente trasmissibili (di cui sia portatore un membro della coppia) - sempre che tali malattie incidano sull'integrità psicofisica della persona -. Le tecniche sono applicate secondo i principi di gradualità, consenso informato, salvaguardia dell'integrità psicofisica dei soggetti coinvolti, rispetto delle evidenze scientifiche e della sicurezza della pratica medica. Con riferimento ai requisiti soggettivi, l'accesso alle tecniche è consentito alle coppie di maggiorenni - non oltre il limite di 50 anni di età per la donna - coniugati o conviventi, entrambi viventi, in età potenzialmente fertile. L'articolo 6 disciplina il suddetto consenso informato; esso è revocabile fino al trasferimento dell'embrione in utero. Si richiede, tra l'altro, che tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica intercorra un termine non inferiore a sette giorni. L'eventuale diniego, da parte del medico responsabile, di applicazione della tecnica alla coppia deve essere espresso e motivato in forma scritta e si deve basare su ragioni medico-sanitarie, inerenti alla salvaguardia della salute della donna. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce con decreto apposite linee guida - vincolanti per tutte le strutture autorizzate - sulle procedure e le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il Capo III (articoli 8 e 9) concerne la tutela del soggetto nato a seguito dell'applicazione delle tecniche in questione, il quale acquisisce lo stato di figlio della coppia. Si prevede che la madre non possa esercitare il diritto all'anonimato (contemplato, invece, in via generale dall'ordinamento). Per i casi di tecnica eterologa, è posto il divieto di disconoscimento della paternità, da parte del coniuge o del convivente, il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti, e si esclude che il donatore di gameti acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato. In caso di surrogazione di maternità (vietata ai sensi dell'articolo 14, comma 1), si procede in ogni caso con la trascrizione dell'atto di nascita formato legittimamente all'estero, al fine di "garantire il prevalente interesse del minore e il suo diritto alla famiglia".

Il Capo IV (articoli 10 e 11) reca le disposizioni sulle strutture (pubbliche e private) autorizzate ad effettuare le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le regioni definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del testo i requisiti delle strutture, la durata delle autorizzazioni ed i casi di revoca, nonché i criteri per l'effettuazione dei controlli. Ai fini dello svolgimento delle tecniche, le strutture devono essere iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 11.

L'articolo 12 (unico articolo del Capo V) reca le norme sanzionatorie, nonché alcuni divieti di carattere generale.

L'articolo 13 (che costituisce il Capo VI) concerne la ricerca scientifica e la sperimentazione sugli embrioni umani. Esso prevede, in via generale, che la ricerca sia consentita sugli embrioni crioconservati non destinati al trasferimento in utero ovvero in situazione di abbandono, nonché qualora la ricerca sia intesa alla tutela della salute ed allo sviluppo dell'embrione. Sono in ogni caso vietati: la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o per altri scopi diversi da quelli contemplati dal presente disegno di legge; la selezione a scopo eugenetico e le tecniche volte alla manipolazione o

alla predeterminazione delle caratteristiche genetiche, con eccezioni riguardanti interventi con finalità terapeutiche e diagnostiche; gli interventi di clonazione; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

Il Capo VII (articoli 14-17) concerne la disciplina dei vari aspetti applicativi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Si consente l'accesso anche alle tecniche di tipo eterologo, mentre è vietata la surrogazione di maternità. La donazione di gamete - libera, volontaria e gratuita - è ammessa per i soggetti tra i 18 e i 40 anni di età, se di sesso maschile, e tra i 20 e 35 anni di età, se di sesso femminile. I dati clinici del donatore non possono essere resi noti alla coppia ricevente e solo in casi straordinari possono essere forniti al personale sanitario. L'identità del donatore e del nato non è reciprocamente accessibile. Si prevede, inoltre, che le cellule riproduttive di un donatore non possano determinare più di dieci nascite. La diagnosi preimpianto degli embrioni - subordinata a consenso scritto - è consentita solo per fini di prevenzione e terapeutici e per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei soggetti coinvolti nelle tecniche di procreazione. Si vieta la crionconservazione degli embrioni, salvo nei casi specificamente disciplinati dall'articolo 16, legati allo stato di salute della donna, e salva la possibilità di donazione - nell'ambito dell'applicazione delle tecniche in oggetto - degli embrioni crioconservati sovrannumerari. Si vieta altresì la riduzione embrionaria di gravidanze plurime (è fatta esplicitamente salva la disciplina vigente sull'interruzione volontaria di gravidanza), mentre è consentita la crionconservazione dei gameti. Si richiede, inoltre, che le tecniche non determinino la creazione di embrioni in numero superiore allo stretto necessario.

Tra le disposizioni finali di cui al Capo VIII, ve n'è una - posta in rilievo dalla relatrice - che prevede l'inserimento delle tecniche in oggetto tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria e l'invio di una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della normativa introdotta dal disegno di legge in esame.

La relatrice illustra quindi il disegno di legge n. [1636](#).

Il testo - costituito da un solo articolo - reca norme in materia di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ponendosi in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014 (la quale - ricorda la relatrice - ha dichiarato, con riferimento alle ipotesi di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, l'illegittimità costituzionale del divieto di ricorso a tali tecniche).

Il comma 1 prevede, in merito, l'aggiornamento delle linee guida adottate in attuazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo. Il comma 2 sancisce il carattere volontario e gratuito della donazione di cellule riproduttive, consentita, ai sensi del successivo comma 3, ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni, se di sesso maschile, e tra 20 e 35 anni di età, se di sesso femminile. È vietata la donazione tra parenti fino al quarto grado. Il comma 4 prescrive l'anonimato dei donatori, i cui dati confluiscono presso la Banca dati dei donatori di cellule riproduttive (per la tecnica di tipo eterologo), di cui si prevede l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità - Centro nazionale per i trapianti, nell'ambito del SIT (Sistema informativo dei trapianti). Il comma 5 prevede la tracciabilità, attraverso i medesimi sistemi informatici, delle cellule riproduttive, nonché l'applicabilità, in quanto compatibili, delle norme vigenti in materia di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani. Il comma 6 stabilisce che le cellule riproduttive di un medesimo soggetto non possano determinare più di dieci nascite; il limite è derogabile da parte della coppia che abbia già avuto un figlio tramite tecnica di tipo eterologo e che intenda ricorrere nuovamente a tale pratica impiegando le cellule riproduttive del medesimo donatore. Ferma restando la regola generale dell'anonimato del donatore, l'accesso alle informazioni che lo riguardano, di tipo sanitario ovvero relative al patrimonio genetico, è consentito al medico, esclusivamente ai fini della tutela della salute dell'embrione o del nato e solo in presenza di gravi e comprovati motivi (comma 7). Ai fini della manifestazione del consenso informato, il donatore deve essere avvertito della possibilità della fattispecie suddetta (comma 8). Si richiede inoltre che, nei casi di richiesta di accesso alle tecniche di tipo omologo, la donna sia informata della possibilità di donare, esprimendo formale consenso, parte dei propri ovociti

ai fini delle tecniche di tipo eterologo (comma 8 citato).

Il comma 9 ed il relativo allegato modificano il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sostituendo l'allegato concernente i "criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive" e introducendo alcune conseguenti modifiche di coordinamento; si stabilisce, inoltre, una nuova procedura per la modifica degli allegati del medesimo decreto legislativo (da quest'ultima novella consegue l'abrogazione, al comma 10, dell'attuale norma procedurale sulle modifiche degli allegati).

Il comma 11 prevede l'inserimento delle prestazioni inerenti alle tecniche di tipo eterologo nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. I commi 12 e 13 recano le norme finanziarie per il periodo transitorio, precedente l'inserimento delle suddette prestazioni nei livelli essenziali.

In conclusione, la relatrice ricorda che, in seguito alla citata sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, l'articolo 1, comma 298, della Legge di stabilità per il 2015 ha già previsto l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità - Centro nazionale per i trapianti, nell'ambito del SIT (Sistema informativo dei trapianti) - con modalità idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori - del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo: l'istituzione del Registro è intesa a garantire, nell'ambito delle medesime tecniche di tipo eterologo, "la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore".

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di un esponente del Centro di formazione medica (CEFME), nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1534](#).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

-

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 131 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534 (DISPOSIZIONE DI CORPO E TESSUTI POST MORTEM)

1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 217 (ant.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
217ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con

**particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità:
comunicazioni dei relatori**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che quest'oggi, come convenuto in sede di programmazione dei lavori, si concluderà la discussione sulle comunicazioni di medio periodo dei relatori, rese alla Commissione lo scorso 24 febbraio.

La Commissione prende atto.

Ha quindi la parola il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-MovX*), il quale illustra le iniziative che, a suo giudizio, sono necessarie per mantenere, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità e il carattere di universalità del sistema sanitario.

In primo luogo, l'oratore indica la necessità di porre mano a una riforma sanitaria, considerato che il sistema si basa tutt'oggi sulla convenzione a suo tempo stipulata tra medici di medicina generale e Servizio sanitario nazionale, la quale delinea un assetto non al passo con i cambiamenti che si sono verificati, nel corso degli ultimi decenni, a livello sia medico che sociale.

Tra i settori di intervento prioritario, cita la prevenzione e la sanità pubblica, che a suo parere dovrebbero essere potenziate al fine di impedire l'allargamento delle disuguaglianze e di evitare spese per la cura di malattie evitabili: in questo modo le risorse risparmiate potranno essere impiegate nello sviluppo di terapie innovative. Con particolare riguardo alla prevenzione, segnala l'opportunità di interventi sugli stili di vita, nonché di misure volte a migliorare la salute sui luoghi di lavoro e il contrasto alla disoccupazione (considerata dall'oratore come causa di disagio mentale e malattie).

In riferimento al settore delle cure primarie, auspica un intervento di riorganizzazione e rafforzamento, che consenta ai medici di famiglia di lavorare in gruppo con altri specialisti (afferenti alla sanità ma anche al sociale), sì da poter svolgere la cosiddetta sanità di iniziativa attraverso nuove strutture organizzative sul territorio, che possano prendere in carico in maniera adeguata i bisogni complessi dei pazienti più fragili (anziani, malati cronici).

Ricapitolando, per la sostenibilità del sistema l'oratore ribadisce che sono imprescindibili interventi per la prevenzione, la lotta alle disuguaglianze, l'integrazione socio-sanitaria e la cooperazione, intesa quale metodo alternativo alla competizione.

Passa quindi a trattare delle riduzioni al finanziamento del settore sanitario: la spesa pubblica sanitaria è diminuita dell'1,2 per cento rispetto al 2012; il rapporto con il PIL è ora del 7,2 per cento, mentre in precedenza si attestava sul 7,3. In tale quadro, ritiene che la aziende sanitarie siano riuscite sin qui nell'impresa improba di garantire la tenuta del sistema, nonostante l'invecchiamento della popolazione, il peggioramento epidemiologico, l'impatto delle nuove tecnologie e l'aumento della povertà.

Nondimeno, segnala che la restrizione dei finanziamenti ha avuto effetti pregiudizievoli sul personale, sulla spesa farmaceutica, nonché sui volumi di prestazioni erogabili dai soggetti del cosiddetto privato accreditato. Inoltre, i cittadini hanno preso a considerare la salute come una sorta di bene di lusso, tagliando le relative spese.

In tema di valutazione dello *stock* tecnologico della sanità italiana, malgrado il giudizio positivo espresso dall'Ocse, ritiene incerte le prospettive reali per il futuro.

Si sofferma quindi più diffusamente sul ruolo della medicina generale, che abbisogna a suo avviso di un ripensamento strutturale oltre che meramente economico, considerato che la domanda di salute da parte della popolazione è in continua crescita, e che le patologie croniche hanno ormai assunto la veste di problema dominante del settore sanitario. In tale ambito, ribadisce l'opinione che la prevenzione non debba essere appannaggio esclusivo del medico generale: occorre che questi sia supportato da altre

figure, quali ad esempio infermieri, educatori, consultori familiari, diventando così membro di un *team* multiprofessionale, in grado di tenere conto della molteplicità dei bisogni e di garantire la continuità assistenziale, anche a fronte della drastica riduzione dei posti letto ospedalieri.

In conclusione, formula l'auspicio che il Parlamento si riappropri pienamente del suo ruolo di iniziativa legislativa e controllo, garantendo un collegamento tra politica e società civile ed evitando di tenere un atteggiamento passivo, che potrebbe apparire come l'anticamera della resa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni dei relatori. Avverte che nel corso della prossima settimana potranno avere luogo gli interventi di replica dei relatori.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle riunioni degli Uffici di Presidenza del 25 e 31 marzo, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Avvocato di strada, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [86](#) e [1619](#); del dottor Gaetano Siscaro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1534](#); di rappresentanti della Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (SIOMMS).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 219 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
219ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **[BIANCONI](#)** (AP (NCD-UDC)), nell'introdurre l'esame del documento in titolo, fa anzitutto presente - in risposta a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice **[DIRINDIN](#)** (PD) - che si tratta della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, documento che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo presenta annualmente alle Camere per indicare gli orientamenti e le priorità che intende perseguire nell'ambito del processo di integrazione europea: nel caso di specie il documento è riferito all'anno 2015.

Ciò posto, la relatrice passa a illustrare le parti del documento riguardanti temi di rilievo sanitario.

Il documento reca un'apposita sezione, costituita dal paragrafo 4 del capitolo 3, relativa alla tutela della salute dei consumatori.

In generale, il testo ricorda che l'Italia persegue: la lotta alle malattie trasmissibili, con particolare riguardo a possibili epidemie, alle vaccinazioni ed alla resistenza antimicrobica; la prevenzione delle malattie non trasmissibili, attraverso un'adeguata informativa sui corretti stili di vita, un'alimentazione sana ed un'adeguata attività fisica; la promozione delle politiche di controllo sugli alimenti in generale e, in particolare, sui prodotti di origine animale; la produzione ed autorizzazione di farmaci e dispositivi medici sempre più efficaci e sicuri, favorendo innovazione e

sviluppo, nel rispetto della sicurezza di pazienti e utilizzatori; l'incremento del ruolo *leader* dell'Italia nelle politiche che interessano il bacino del Mediterraneo; le azioni volte a tener conto dei mutati fabbisogni di personale sanitario.

In merito ai rapporti europei ed internazionali, il documento afferma che continueranno ad essere valorizzate le attività del Progetto "Mattone internazionale", coordinato dal Ministero della salute in collaborazione con le regioni Veneto e Toscana. Il progetto - rileva il documento - ha contribuito, nei quattro anni del suo svolgimento, a facilitare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, costituendo - attraverso processi informativi e partecipativi specifici - una rete di operatori formati e consentendo una migliore partecipazione di regioni, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai programmi di finanziamento europei. Prima che tale progetto si concluda - osserva il documento - "appare utile valutare la possibilità di avviare un percorso che consenta di non disperdere il patrimonio così formatosi e proseguirne alcune linee di attività".

Riguardo alle malattie infettive ed alla profilassi internazionale, le azioni che, secondo il documento in esame, si intendono perseguire sono principalmente le seguenti: controllare le infezioni correlate all'assistenza ed alla resistenza agli antimicrobici, investendo nella sicurezza delle cure; rafforzare le politiche vaccinali; arrestare la diffusione dell'HIV, attraverso la diagnosi tempestiva e l'accesso facilitato alla terapia antiretrovirale; garantire il rispetto delle norme per la lotta contro la discriminazione e lo stigma (cioè, la diffidenza pregiudiziale verso determinati soggetti, come i malati psichiatrici).

Riguardo alle malattie non trasmissibili, il documento afferma che proseguiranno le attività di implementazione e sostegno alle strategie di prevenzione di quelle croniche, prima causa di morte e disabilità nel mondo ed in Europa, attraverso un approccio intersettoriale alla promozione della salute e alla prevenzione. L'Italia parteciperà al processo di attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (direttiva da recepire entro il 20 maggio 2016), attraverso la partecipazione al Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco, appositamente istituito per assistere la Commissione europea.

In merito alla qualità degli ambienti di vita, il documento sottolinea che emergono le esigenze: di rafforzare l'integrazione degli enti che si occupano di salute e ambiente, con particolare riferimento alle sostanze chimiche che hanno impatti negativi sulla salute; di implementare i flussi informativi basati sui dati rilevati dai "centri antiveleni".

Riguardo alla programmazione sanitaria, il documento ricorda che, nel corso del prossimo biennio, sarà adottato un accordo formale, relativo alla collaborazione sostenibile a livello europeo ed al coordinamento delle attività dell'Unione europea in materia di sicurezza e di qualità della cura del paziente, al fine di garantire elevate *performances* e sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali degli Stati membri.

In attuazione della normativa europea sui diritti dei pazienti all'assistenza transfrontaliera, il documento rileva che saranno definiti, a livello nazionale, regole, modelli ed indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali e per il monitoraggio degli *standard* di eccellenza delle *performances*. A tal proposito, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno, anche a seguito dell'esame del documento, svolgere un'istruttoria per comprendere lo stato di attuazione della normativa europea in discorso.

Riguardo all'igiene generale degli alimenti ed all'igiene dei prodotti di origine animale, il documento si sofferma tra l'altro: sul settore dei residui di sostanze chimiche negli animali vivi e nei prodotti da essi derivati; sulle attività di esportazione degli alimenti; sugli additivi alimentari; sugli alimenti OGM; sugli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; sugli alimenti a fini medici speciali; sugli alimenti a valore energetico ridotto o molto ridotto; sulla partecipazione alle attività di *audit* in sede europea, "al fine di affrontare e approfondire le criticità emerse durante l'implementazione dei sistemi nazionali di *audit* in sicurezza alimentare".

Riguardo al settore della sanità animale e dei farmaci veterinari, il documento ricorda che proseguiranno, nel corso del 2015, nell'ambito dell'Unione europea, i lavori relativi alla definizione di alcune proposte normative europee, intese a garantire sia la salute pubblica sia il benessere animale, quali: la proposta di un nuovo regolamento o direttiva sulla sanità animale; la proposta di direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina; la proposta di regolamento relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'impiego di mangimi medicati; la proposta di regolamento concernente una revisione della normativa sui medicinali veterinari.

Anche nei settori dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medico-diagnostici - secondo il documento - l'Italia sarà impegnata nei lavori relativi all'esame di alcune proposte normative europee; esse, in particolare, consistono: nel nuovo regolamento sulle procedure europee per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario; nella proposta di direttiva sulla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia; nella proposta di regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Il documento afferma, inoltre, che proseguirà la partecipazione dell'Italia alla *Joint Action*, promossa dall'Agenzia europea del programma salute, per un progetto sulla sorveglianza dei dispositivi medici.

Nel settore dei cosmetici e dei biocidi - secondo quanto affermato dal documento - l'obiettivo deve essere la creazione di "un sistema di controlli che si appoggi a quello già in essere per le sostanze pericolose, sulla scorta di quanto già previsto dal regolamento sui controlli ufficiali per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche".

Riguardo al personale sanitario, infine, il documento ricorda che il Ministero della salute ha aderito alla *Joint action on European health workforce planning and forecasting*, intesa alla creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra gli Stati membri, per l'individuazione di criteri utili per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario, per la condivisione e lo scambio di buone pratiche, per lo sviluppo di metodologie di previsione dei fabbisogni (che consentano una programmazione efficace di personale sanitario), per il miglioramento della qualità dei dati inerenti alla "forza lavoro" nel settore sanitario e per la diffusione degli stessi dati tra i Paesi.

In conclusione, la relatrice segnala che l'espressione del parere sul Documento in esame rappresenta un'occasione preziosa per incidere, nelle materie di competenza della Commissione, sul processo di formazione del diritto europeo.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le

importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti (n. 145)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Non essendovi richieste d'intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale e comunica che nel corso della prossima settimana avranno luogo l'illustrazione e - ove risulti sciolta la riserva apposta dal Presidente del Senato in sede di assegnazione dell'atto - la votazione della proposta di parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **SILVESTRO (PD)** osserva preliminarmente che il testo in esame è, sul piano tecnico giuridico, piuttosto complesso, come emerso nel corso dell'articolata istruttoria svolta in sede di audizioni informali.

Ciò posto in termini generali, passa ad evidenziare alcuni specifici aspetti del testo che appaiono, a suo giudizio, meritevoli di più attenta considerazione.

Riguardo all'articolo 2, rileva che è opportuno prevedere, come fa il testo, lo svolgimento di iniziative di informazione a cura del Ministro della salute, tuttavia dette iniziative dovrebbero essere rivolte alla diffusione della conoscenza delle nuove disposizioni in tutto il personale sanitario, e non solo tra le varie tipologie di medici. Inoltre, occorrerebbe disporre che le organizzazioni di volontariato, nello svolgimento delle previste attività di informazione alla cittadinanza sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica, siano affiancate da figure dotate di comprovata competenza nel settore sanitario, onde evitare il rischio di diffusione di informazioni inesatte o incomplete.

Riguardo all'articolo 3, osserva che il testo dovrebbe recare previsioni più chiare circa le modalità di

espressione della revoca del consenso.

Riguardo all'articolo 5, paventa che l'obbligo ivi previsto di restituire la salma alla famiglia "in condizioni dignitose" possa originare controversie, stante il carattere non inequivoco del testo. Rileva, altresì, che la congruità del termine di due anni per la restituzione della salma va valutata tenendo nella dovuta considerazione anche le esigenze dei familiari di svolgere il funerale ed elaborare il lutto subito.

Riguardo all'articolo 6, infine, esprime l'avviso che il divieto di perseguire fini di lucro, previsto dal comma 1, debba essere formulato in termini ancora più chiari e stringenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare alla prossima settimana la prosecuzione della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno della corrente settimana non potrà avere luogo, a causa di un impedimento del sottosegretario De Filippo. Propone, pertanto, di non tenere la seduta pomeridiana già convocata per la giornata di domani, mantenendo invece ferma la già prevista riunione antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che, nel corso della prossima settimana, oltre che allo svolgimento delle suddette interrogazioni, le sedute della Commissione saranno dedicate: al seguito dell'esame degli atti trattati nella seduta odierna; all'audizione della ministro Giannini, in sede riunita con la Commissione 7a, sui temi connessi alla formazione universitaria e *post* universitaria in medicina; al seguito dell'audizione degli esponenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale; al seguito dell'audizione della ministro Lorenzin, nell'ambito della anzidetta indagine conoscitiva, sulle problematiche legate alla revisione dei LEA.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 229 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
229ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1534\)](#) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **[GRANAIOLA](#)** (PD) rileva che il disegno di legge in esame consente di fare un passo in avanti in un settore - quello dell'utilizzo di cadaveri a fini di studio e ricerca - che reputa fondamentale per lo svolgimento della didattica in ambito chirurgico.

Sottolinea, inoltre, che il testo introduce un importante correttivo alla normativa vigente, legando la possibilità di disporre del cadavere, ai fini menzionati, a una scelta altruistica e consapevole del donatore e non già, come stabilito dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui è prevista l'abrogazione) al mancato reclamo del corpo da parte dei parenti del defunto.

Saggiunge che è opportunamente prevista, dal disegno di legge in esame, anche un'attività di sensibilizzazione circa l'importanza della donazione dei cadaveri a fini di ricerca e di studio.

Segnala che andrebbe tuttavia meglio precisato che l'ambito delle attività di studio e di ricerca cui può

essere destinato il cadavere è esclusivamente quello medico, con esclusione di utilizzazioni di tipo industriale o militare.

Osserva, altresì, che sarebbe opportuno prevedere un'attività di verifica riguardo alla esecuzione della procedura che prelude all'assunzione della qualifica di donatore. Inoltre, a suo giudizio, il testo dovrebbe essere rafforzato attraverso la previsione di adeguate tutele in merito alla correttezza di impiego dei cadaveri, aspetto - quest'ultimo - che ritiene complesso da normare, in relazione ai continui progressi della medicina e ai collegamenti dello stesso con la più ampia tematica della gestione e delle finalità delle banche dati di materiali biologici di provenienza umana.

Rileva, in conclusione, che sarà molto importante il regolamento di attuazione, che il testo stabilisce dover essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel cui ambito andranno, tra l'altro, individuate le modalità applicative per assicurare il rispetto dei previsti limiti di spesa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rinuncia allo svolgimento della replica e preannuncia la presentazione di emendamenti a propria firma, finalizzati al recepimento delle indicazioni scaturite dall'istruttoria legislativa e dalla discussione generale, riservandosi di intervenire nella successiva fase dell'illustrazione.

Al riguardo, considerata la complessità delle questioni tecniche da affrontare, auspica la fissazione di un termine per emendamenti sufficientemente ampio.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine in questione alle ore 14 del prossimo giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.13. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 242 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

**MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
242^a Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA SCOMPARSA DEL GENERALE DI DIVISIONE COSIMO PICCINNO, COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (NAS)

In apertura di seduta la **[PRESIDENTE](#)** informa la Commissione della scomparsa del generale Piccinno. Nell'esprimere profondo cordoglio per quanto accaduto e nel ricordare con grande commozione le qualità professionali e umane del Generale, di cui questi ha dato mostra anche attraverso una proficua collaborazione con la Commissione, propone di osservare un minuto di silenzio.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

[\(1534\)](#) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 45 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) premette che il complesso degli emendamenti a propria firma è contraddistinto dalla finalità di accordare adeguata tutela alla dimensione della corporeità, anche per il periodo successivo alla morte della persona. Ritiene, infatti, che la dignità dell'essere umano postuli anche l'impossibilità di trattare il corpo del defunto alla stregua di una mera "cosa".

Ciò posto, illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a definire in maniera maggiormente dettagliata e puntuale l'oggetto dell'intervento normativo.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) fa presente che le proposte di modifica a propria firma sono perlopiù volte a tenere distinte le finalità di carattere medico-didattico da quelle di ricerca scientifica. Osserva, quindi, che l'emendamento appena illustrato dal relatore, così come diversi altri di quelli a sua firma, è formulato in guisa da comportare, in caso di approvazione, un effetto preclusivo nei riguardi delle altre proposte di modifica. Per questo, chiede che possa essere fissato un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La senatrice [SILVESTRO](#) (*PD*) si associa alla richiesta appena avanzata, in considerazione della complessità delle tematiche trattate dagli emendamenti presentati dal relatore.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine in questione alle ore 18 di lunedì 22 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione dei lavori, onde consentire la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza.

E' stato convenuto di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, il deferimento alla Commissione, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1429-B ("Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione").

E' stato altresì convenuto di avviare, a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì prossimo, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1870 e 1728 ("Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale" e "Biodiversità agraria e alimentare"); nonché, a partire dalle sedute della prossima settimana, del disegno di legge n. 1962 (Legge europea 2014).

E' stato infine convenuto di dedicare, a partire dalla prossima settimana, le riunioni pomeridiane del giovedì allo svolgimento di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1534](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto*). ? 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo, organi e tessuti *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano, organi e tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione il corpo, gli organi e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. La destinazione del corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è subordinata all'accertamento della morte e il rispetto dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere autorizzati di volta in volta dall'autorità sanitaria locale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo, organi e tessuti *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione».

1.2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ai fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.3

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#)

Al comma 1, e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «fini medico-didattici e di ricerca scientifica».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini medico-didattici e di ricerca scientifica».

1.4

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i cadaveri per i quali familiari fino al sesto grado o confraternite o sodalizi non manifestino interesse».

1.5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Salvo disposizione dell'autorità giudiziaria motivata da necessità di indagine,».

1.6

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ai fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.7

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 4, sostituire la parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «due ore».

1.8

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#)

Al comma 4, le parole: «allo studio» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività medico-didattiche».

1.9

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. È esclusa la possibilità di sperimentazione su cadaveri con circolazione attiva ed accertata perdita irreversibile delle funzioni e encefaliche».

1.10

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La possibilità di sperimentazione su cadaveri con circolazione attiva ed accertata perdita irreversibile delle funzioni encefaliche è consentita solo a seguito di specifica autorizzazione da parte del comitato etico della ASL competente. In ogni caso deve sempre essere data priorità alla finalità del trapianto».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, i sanitari non medici la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano, degli organi e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica».

2.2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. ? (*Manifestazione del consenso*) ? 1. L'atto di disposizione del proprio corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* è manifestato con una dichiarazione di consenso consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non opponibile ai familiari, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1º aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di trasmetterla all'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili presso il Ministero della salute di cui all'articolo 4 della presente legge. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento. La dichiarazione di revoca del consenso, redatta anche in forma olografa, deve essere comunicata all'azienda sanitaria di riferimento che la inoltra, a sua volta, all'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

2. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri di persone risultate sconosciute.

3. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla eventuale sottoscrizione di un atto di messa a disposizione e dal consenso manifestato dal disponente.

4. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresì dichiarare di voler mantenere l'anonimato. È in ogni caso fatta salva la protezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei familiari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

5. Il disponente indica nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresì prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ricerca, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione a uno specifico Centro di Riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione.

6. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei *desiderata* del donatore.

7. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, può autorizzare studi e ricerche scientifiche sul proprio corpo con circolazione attiva dopo l'accertamento della morte cerebrale completa secondo i parametri del decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, in presenza dei seguenti criteri:

a) il cadavere non deve essere già destinato al prelievo di organi per trapianto, ad autopsia giudiziaria o a riscontro diagnostico;

b) sia stata espressa esplicita manifestazione di consenso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

c) sia rigorosamente rispettata la dignità del cadavere;

d) il tempo di impiego dei supporti strumentali deve essere strettamente limitato a quello effettivamente necessario;

e) ci sia approvazione del Comitato Etico competente del protocollo di ricerca dettagliatamente

redatto.

8. È fatto obbligo all'ASL di riferimento comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l'eventuale revoca della medesima. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale, nonché alla cancellazione dal medesimo elenco in caso di revoca.

9. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di uno dei due.

10. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

3.2

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#)

*Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di volontà, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2000, e utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1º aprile 1999, n. 91».*

3.3

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «La dichiarazione deve contenere un'esplicita dichiarazione di assenso o di dissenso rispetto a quali parti del proprio corpo e quali tessuti destinare ai fini della presente legge. La dichiarazione di consenso deve altresì contenere un'esplicita dichiarazione rispetto a quali ambiti di ricerca e quali centri di riferimento includere o escludere dalla donazione».

3.4

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora lo stesso soggetto abbia già dichiarato la propria volontà circa la donazione di organi e tessuti a fini di trapianto, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2000, e non abbia espressamente privilegiato la donazione ai fini di ricerca scientifica, la finalità del trapianto si intende come prevalente».

3.5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti per la sola finalità medico-didattica è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità medico-didattica, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

1-ter. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica, predispone un modulo di consenso per la disposizione del corpo ai fini di ricerca e sperimentazione per i fini clinici e terapeutici in cui si preveda la possibilità del donatore di:

- a) donare una parte, sia essa costituita da organi o tessuti, o tutto il corpo;
- b) destinare la donazione ad uno o più centri specifici di riferimento;
- c) destinare la donazione ad una o più ricerche specifiche;
- d) delegare al comitato nazionale di bioetica eventuali valutazioni inerenti a nuove ricerche;
- e) specificare la possibilità di sfigurare il cadavere in base alla tipologia della ricerca;
- f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;
- g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche *crash test*.

3.6

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di dissenso tra i genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione interviene il Tribunale per i Minorenni, previa audizione del minore e dei genitori, con provvedimento di autorizzazione o di negazione dell'autorizzazione alla donazione».

3.7

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di disaccordo tra i genitori, la donazione si intende esclusa e non è previsto l'intervento del Tribunale dei minori. Nel caso di interdizione, il consenso è subordinato all'approvazione del tutore e del Giudice tutelare».

3.8

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In caso di manifestazione del consenso alla donazione degli stessi organi sia al trapianto che alla ricerca scientifica, la finalità del trapianto è sempre prevalente.»

3.9

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I risultati della ricerca sono trasmessi al Comitato nazionale di Bioetica. I dati ricavati sono comunicati ai familiari nonché ai soggetti direttamente o potenzialmente interessati, nei soli casi in cui il Comitato stesso ritenga che tali risultati possano essere di rilevanza per la salute pubblica.»

3.10

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di tutelare la propria volontà, l'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti può essere comunicato altresì ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità di carattere medico-didattico».

3.11

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina della dichiarazione di volontà)

1. La dichiarazione può anche essere di indisponibilità alla donazione e in questo caso essa deve essere obbligatoriamente manifestata, previa informativa che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le Aziende sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la

propria libera volontà in ordine alla donazione del proprio corpo, o di organi o tessuti successivamente alla morte, a fini di studio e di ricerca scientifica, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera *a)* sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera *a)* è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione del corpo, di organi o tessuti a fini di studio e di ricerca successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera *a)*;

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione del proprio corpo, di organi o di tessuti successivamente alla morte siano periodicamente sollecitati a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai soggetti che hanno espresso il loro dissenso, presso le aziende sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai soggetti che hanno espresso il proprio dissenso dalle Aziende sanitarie locali ai Centri nazionali di riferimento;

h) le modalità attraverso le quali i Comuni trasmettono alle Aziende sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

3. Al fine di assicurare la massima estensione al principio di solidarietà, in caso di assenza di negazione espressa del consenso o di dichiarazione di disponibilità, o fuori dall'operatività del silenzio assenso, i congiunti prossimi della persona deceduta hanno la facoltà di disporre comunque la donazione degli organi a fini di ricerca scientifica ove dichiarino che tale era la volontà del loro congiunto in vita, con esclusione delle ricerche che comportino sfigurazione evidente del corpo del defunto».

3.12

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Donazione selettiva)

1. La donazione *post mortem* può riguardare solo alcuni organi o tessuti e non l'intero corpo e la donazione può essere destinata ad uno specifico Centro di riferimento tra quelli individuati ai sensi dell'articolo per una specifica ricerca.

2. Il Ministero della Salute curerà l'elenco aggiornato dei progetti di ricerca e dei Centri di riferimento di cui all'articolo 4 che se ne occupano e provvederà ad inserirlo nella richiesta di dichiarazione di cui all'articolo 3-bis.

3. Nel caso in cui la donazione dei medesimi organi riguardi sia il trapianto, sia la ricerca scientifica, la finalità del trapianto ha sempre la precedenza su quello della ricerca scientifica.

3.13

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Minori e incapaci)

1. Se la donazione del corpo o dei tessuti riguarda un minore ricoverato, privo o comunque non affidato ai genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione deve intervenire il Tribunale per i Minorenni, con apposita autorizzazione.

2. Se la donazione del corpo o dei tessuti riguarda un maggiore interdetto, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione intervengono il tutore del maggiore interdetto e il Giudice Tutelare con apposita autorizzazione.

3. In ogni caso, il minore o il maggiore interdetto sono coinvolti nel processo decisionale nella misura in cui ciò sia possibile in ragione dell'età o della patologia».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Centri di riferimento*). ? 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata, pubblici e privati, da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini della presente legge.

2. Presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili (ACD) dove è raccolto l'elenco dei cadaveri di cui è autorizzata la disponibilità dalle ASL competenti per territorio, ai fini di cui all'articolo 1.

3. Il Ministero della salute, mediante l'ACD, comunica e mette a disposizione dei Centri di riferimento richiedenti, di cui al comma 1, i corpi disponibili.

4. Ogni Centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».

4.2

[MATTESINI](#)

All'articolo 4, dopo le parole: «di Trento e Bolzano», sostituire la frase da: «individua» sino ad: «alta specialità» con la seguente: «individuerà gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata».

4.3

[MATTESINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I centri di riferimento di cui al paragrafo precedente potranno essere individuati tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specializzazione e gli enti, pubblici e privati, che forniscono, senza scopi di lucro, servizi di istruzione e formazione medica avanzata riconosciuti dal Ministero della salute».

4.4

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I progetti di ricerca che prevedano l'impiego di tessuti umani provenienti da donazione, curati da ogni singolo Centro di riferimento e con la rispettiva finalizzazione, sono validati dal Comitato Nazionale per la Bioetica».

Art. 5

5.1

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose», con le seguenti: «a procedere alla cremazione dei resti mortali o resti ossei, nel rispetto delle prescrizioni impartite in materia, e a restituire ai familiari le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa raccolte in apposita urna cineraria».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «entro due anni dalla data della consegna», con le seguenti:

«entro il termine massimo di dodici mesi dalla data della consegna».

5.3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

5.4

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione», con le seguenti: «fino al momento della restituzione delle ceneri, nonché le spese per la cremazione».

5.5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo diverse disposizioni dei familiari».

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca). ? 1. L'utilizzo del corpo umano, organi e tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ceda previo compenso o fa da intermediario alla vendita o ad altri atti di disposizione patrimoniale dei tessuti, fatto salvo l'utilizzo dei tessuti nell'ambito di attività anche retribuita di ricerca, sperimentazione, di didattica o terapeutica, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 1º aprile 1999, n. 91.

3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 1º aprile 1999, n. 91.

4. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4».

6.2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le istituzioni di cui al comma 2 possono rivalersi dei costi del trasporto e della conservazione delle salme su eventuali soggetti terzi utilizzatori del corpo».

6.3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

6.4

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a 100.000».

6.5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 50.000».

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose al coniuge non separato o divorziato, al convivente *more uxorio* all'atto del decesso, ovvero ai congiunti fino al sesto grado dell'autore di disposizioni del proprio corpo e di tessuti *post mortem* da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;».

7.2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

7.3

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «della salma in condizioni dignitose», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa alla famiglia, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per le quali la famiglia di appartenenza non richieda la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento di cui all'articolo 4».

7.4

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) garantire la tutela dell'anonimato del donante».

7.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-bis) prevedere sanzioni amministrative in ordine alle violazioni del Regolamento, e in particolare alle violazioni del consenso, fatta salva l'irrogazione di sanzione penale per il caso che il fatto costituisca reato;

d-ter) prevedere l'anonimizzazione della salma con possibilità di individuazione indiretta della identità come previsto dalla legge n. 85 del 2009».

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i centri di riferimento accreditati».

1.3.2.1.14. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 245 (pom.) del 23/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
245^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che sono stati autorizzati, dal Presidente del Senato, i programmi sopralluoghi presso alcune delle nuove strutture sostitutive degli ospedali psichiatrici giudiziari (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza - REMS), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: in data 6 luglio sarà visitata la REMS realizzata nel comune di Pisticci (Matera); in data 13 luglio quella realizzata nel comune di Pontecorvo (Frosinone). Informa, altresì, che nella tarda mattinata di martedì 30 giugno si terrà una conferenza stampa, alla quale sono invitati a partecipare tutti i componenti della Commissione, per illustrare i contenuti della relazione sullo stato e sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale, nell'ottica della sostenibilità del sistema e della garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, approvata nella seduta del 10 giugno.

Avverte, infine, che sarà posto all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 (Atto Senato n.1977).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, intende riprendere le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità agraria ed alimentare.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la (proposta di) legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Per il comma 2, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito ai sensi del comma 3. Per il comma 4, grava sulle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché sugli enti e gli organismi pubblici interessati, l'obbligo di fornire i dati e le informazioni nella loro disponibilità. Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (comma 5) di promuovere le attività degli agricoltori. Inoltre, il comma 6 demanda il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare.

Il comma 1 dell'articolo 2 provvede alla definizione di «risorse genetiche». La definizione di «risorse genetiche locali» è recata al comma 2. Il comma 3 definisce «custodi» gli agricoltori e gli allevatori che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica. Per quanto non definito, secondo il comma 4 opera la vigente normativa.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 1 dell'articolo 3), indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (comma 2). Ai sensi del comma 3, l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria. Per il comma 4 però sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali o dai libri genealogici e i registri anagrafici. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete - che per il comma 2 svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica - è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 3).

Il comma 1 dell'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 obbliga gli enti pubblici di ricerca a comunicare al Portale i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse. La

spesa è recata dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 6 demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio. Inoltre, è rimessa, dal comma 2, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Al comma 1 dell'articolo 7 vengono definite le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario». L'aggiornamento dei due strumenti, ai sensi del comma 2, è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito dal comma 1 dell'articolo 8 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, e, per il comma 2, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo il comma 3, il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. Per il comma 4, il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse dal comma 5 ad un decreto del Ministro. Per il comma 6, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato.

L'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

Il comma 1 dell'articolo 10 istituisce, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 provvede, per la copertura degli oneri stimati (500.000 euro annui a decorrere dal 2015). Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite, secondo il comma 3, con decreto ministeriale.

L'articolo 11 estende il diritto alla vendita di sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, con il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 12 demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

In base all'articolo 13, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare: esse sono da intendersi (ai sensi del comma 2) come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. L'oggetto degli accordi è definito dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno. In base al comma 2, in particolare, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'articolo 15, le regioni possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Al comma 1 dell'articolo 16 viene stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In base al comma 2, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 17 prevede che con decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuato i centri di referenza specializzati.

L'articolo 18 reca le norme finanziarie e contabili.

La relatrice esprime l'opinione che il testo in esame debba essere armonizzato con quanto previsto dal Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), sull'accesso alle risorse genetiche e sull'equa ripartizione dei benefici che da esse derivano; nonché con il Regolamento UE 511/2014 e con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

A tal fine occorrerebbe, a giudizio della relatrice, fare riferimento, sia nel titolo che nell'articolato del disegno di legge, alla biodiversità "di interesse alimentare e agrario", e non alla biodiversità "agraria e alimentare". Conseguentemente, bisognerebbe fare riferimento alle "risorse genetiche di interesse alimentare e agrario", anziché genericamente alle risorse "genetiche" (come ad esempio avviene nel comma 1 dell'articolo 2, che reca le definizioni).

In questo modo - soggiunge la relatrice - si chiarirebbe e circoscriverebbe l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, conformando il testo agli strumenti internazionali e alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La **PRESIDENTE** comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di differire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 di mercoledì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire alcuni approfondimenti propedeutici a un più proficuo svolgimento della discussione generale, la cui necessità è stata fatta constare alla Presidenza per le vie brevi.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.15. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 258 (pom.) del 22/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015
258^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

[DE BIASI](#)

indi del Vice Presidente

[Maurizio ROMANI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giorgio Assennato, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia, il professor Pier Alberto Bertazzi, ordinario di Medicina del lavoro presso l'Università degli studi (Dipartimento di scienze cliniche e di comunità) di Milano, il dottor Marco Cervino, ricercatore dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna, il dottor Emilio Gianicolo, ricercatore dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (IFC-CNR) e dell'Istituto di biometria, epidemiologia e informatica della Johannes Gutenberg-Universität di Mainz, Germania, e la dottoressa Cristina Mangia, ricercatrice dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce (ISAC-CNR).

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo, già approvato dalla Camera, mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali.

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate - secondo quanto prevede l'articolo 1 - ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali in particolare la definizione di Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali disciplinati dall'articolo 9.

Il quadro delle funzioni di indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo della prevenzione rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico.

L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Sono specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità. Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime agenzie.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10.

L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. In base all'articolo 2, comma 1, lettera e), per «livello essenziale di prestazioni» si intende lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 chiarisce che i LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi, inteso a omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque con cadenza non superiore a cinque anni.

L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11

disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale.

L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati.

L'articolo 13 istituisce il consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale, e di segnalazione al Ministero dell'ambiente ed alla Conferenza Stato-regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo dovrà essere basata su principi di merito; inoltre, con il regolamento dovranno essere disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 4 e 5 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 6 stabilisce che il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, i soggetti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

A conclusione della propria esposizione, il relatore rileva che potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella procedura prodromica alla determinazione dei LEPTA, preannunciando una specifica osservazione in materia nella proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha riformulato alcuni degli emendamenti a propria firma (testi 2 degli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 6.1, pubblicati in allegato).

Propone, pertanto, di posticipare la scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 29 luglio, sì da permettere agli interessati di presentare proposte subemendative riferite ai nuovi testi degli emendamenti del Relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La Presidente dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14,42, riprende alle 14,47.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(344-359-1009-1073-B\)](#) ***Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

La [PRESIDENTE](#), nel dare la parola ai relatori, ricorda i limiti che il Regolamento pone alla discussione, alle deliberazioni e alla emendabilità in riferimento ai disegni di legge già approvati dal Senato e successivamente modificati dalla Camera, quale quello in esame.

La relatrice [PADUA](#) (PD), riepilogati succintamente le finalità e i contenuti del testo, illustra in dettaglio le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5, introdotti durante l'esame della Camera.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si associa all'illustrazione già svolta, ritenendola esaustiva.

Si apre quindi la discussione generale, nel cui ambito svolgono i propri interventi, nell'ordine, i senatori Paola [TAVERNA](#) (M5S), [DALLA ZUANNA](#) (PD), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e la [PRESIDENTE](#) (PD).

Il sottosegretario DE FILIPPO interviene incidentalmente per fornire alcune delucidazioni sull'*iter* di aggiornamento dei LEA e sulla *ratio* dell'articolo 4.

Ha quindi la parola, sull'ordine dei lavori, il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), il quale si riserva di svolgere considerazioni di merito nell'ambito del proprio intervento in discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [DE BIASI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizione di esperti sulle problematiche relative alla centrale Enel di Cerano (Brindisi)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 novembre.

La presidente [DE BIASI](#), rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti, introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Emilio GIANICOLO, nell'introdurre il contributo scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) alla tematica oggetto d'approfondimento, evidenzia come il suo intervento sia teso ad illustrare le modalità di ricerca condotte sull'area di Brindisi, i principali filoni di indagine, i risultati conseguiti e i loro gradi di persuasività scientifica. Ricorda come l'area di Brindisi, sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) per motivi di ordine ambientale, sociale e sanitario da oltre quindici anni, presenti un livello di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde elevato, come hanno confermato gli studi epidemiologici ed ambientali condotti negli ultimi anni dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), dall'Istituto nazionale di Sanità (INS) e dagli Istituti di fisiologia clinica (IFC) e di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC) del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce e di Bologna. Le ricerche del CNR, in particolare, hanno riguardato malformazioni congenite, effetti a breve termine dell'inquinamento sulla salute e valutazioni di impatto sanitario, e, pur nei limiti dei

contributi, hanno evidenziato alcune anomalie e criticità. A conclusione del suo intervento, esprime l'auspicio che le informazioni ricavabili da questi studi possano essere di supporto agli interventi del decisore pubblico a partire dalle opere irrinunciabili di bonifica e di riduzione delle emissioni industriali.

La dottoressa Cristina MANGIA, nel definire il contesto della ricerca effettuata, si sofferma sugli effetti del particolato sulla salute umana e sul *risk assesement* degli impianti industriali dell'area brindisina.

Con riferimento all'impatto del particolato secondario sulla salute umana, ovvero di quella sostanza che si forma in atmosfera per effetto di reazioni chimiche fra ossidi emessi da una sorgente con altre sostanze presenti nell'atmosfera, evidenzia come la ricerca, condotta con un modello di dispersione al suolo, abbia stimato un impatto più esteso rispetto a quello derivante dal particolato primario, con un massimo di concentrazione ad una distanza tra i 10 e i 30 chilometri dalla centrale stessa ed una stima sui decessi evitabili particolarmente incidente.

Pur ammettendo limiti e questioni scientifiche ancora aperte in relazioni a tali ricerche, ritiene che la presenza di emissioni provenienti da installazioni industriali che portano alla formazione di particolato secondario debba essere inclusa fra le valutazioni di impatto sanitario e ambientale, anche con riferimento al caso specifico della centrale di Brindisi.

Il dottor Marco CERVINO si sofferma sugli effetti avversi sulla salute del particolato e del particolato fine e sulla mortalità per esposizione a lungo termine, evidenziando come il particolato atmosferico risulti tra i principali fattori di rischio per la salute pubblica non solo per il cancro, ma anche per le patologie circolatorie e cardiovascolari, oltre che per le malattie dell'apparato respiratorio. Sottolinea poi la necessità di porre attenzione agli effetti del particolato secondario sulla popolazione al fine di determinare meglio gli obiettivi di protezione della salute e la metodica di valutazione di impatto ambientale e sanitario; inoltre, citando un rapporto dell'OMS del 2013, suggerisce una revisione al ribasso dei valori limite contenuti in alcune normative, a partire da quelli previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Il professore Giorgio ASSENNATO segnala che l'approccio seguito dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è basato sul rispetto dei limiti ambientali, metodo, questo, criticato da ARPA Puglia giacché in questo modo si tende a minimizzare gli effetti sanitari reali. Cita quindi una serie di studi sulla qualità dell'aria nella zona del brindisino, nonché sulle deposizioni di arsenico, di cadmio, di nichel e sugli effetti dei venti in queste zone, evidenziando criticità, in particolare per il territorio di Torchiarolo. Si sofferma, poi, sui dati relativi alla mortalità e alla ospedalizzazione nell'area del brindisino e ricorda come la centrale termoelettrica Federico II rappresenti il 18° sito più inquinante d'Europa. Stante peraltro la complessità della materia trattata, rinvia alla consultazione della documentazione consegnata per l'eventuale approfondimento dei dati e conclude auspicando l'apertura di un confronto fra istituzioni e mondo scientifico, finalizzato ad una *governance* ambientale improntata alla trasparenza e alla adozione di scelte ottimali per la salute umana.

Il professor Pier Alberto BERTAZZI, nell'evidenziare l'importanza dei risultati prodotti da parte della ricerca scientifica ma anche la difficoltà di un confronto sistematico fra gli studi compiuti in tale delicata materia, constata come in ogni caso i dati raccolti definiscano una situazione di pericolo per la salute umana nell'area oggetto di indagine. Ritiene che sia necessario individuare meglio il reale danno prodotto dalle fonti di pericolo rappresentate dalle strutture produttive e dalle emissioni da esse derivanti, auspicando una collaborazione tra i diversi centri di ricerca scientifica al fine di offrire un adeguato supporto al legislatore per l'adozione delle idonee misure normative.

Il presidente [Maurizio ROMANI](#), nel ricordare ai commissari che sono a disposizione documenti di approfondimento prodotti dagli auditi, dà quindi la parola ai senatori per la formulazione di quesiti e considerazioni.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), nel riferirsi a notizie di stampa che, in relazione alla centrale Federico II di Brindisi, citano studi scientifici che valuterebbero in 44 il numero dei morti evitabili nell'area interessata all'esposizione agli inquinanti, chiede se si sia in condizioni di valutare l'impatto sulla zona di Torchiarolo di altre sorgenti inquinanti oltre al particolato secondario. Chiede inoltre al professore Assennato se il dato relativo ai 44 morti evitabili non sia il frutto di astrazioni teoriche, e se sia vero che ARPA abbia espresso un parere contrario al rilascio del marchio ambientale per l'impianto di Cerano in considerazione delle vicende processuali ancora in via di conclusione.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la procedura informativa, nel rilevare come vi siano pochi dati sull'incidenza oncologica delle emissioni relative all'area brindisina, pone domande al professore Assennato sul sistema dei registri dei tumori in Puglia e sul periodo di copertura delle indagini svolte.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S), riferendosi soprattutto all'intervento del professor Bertazzi, chiede agli auditi di valutare la qualità della normativa italiana di recepimento della direttiva europea 2008/50/CE, l'attendibilità delle centraline di monitoraggio sul territorio - stanti i casi denunciati di loro malfunzionamento - e la presenza di dati epidemiologici certi sui singoli lavoratori delle aziende, come per esempio nel caso dell'Ilva di Taranto.

Il senatore [ZIZZA](#) (CRi), nel ricordare come la Commissione ambiente abbia un affare assegnato in materia, chiede a che punto sia la pratica per la certificazione ambientale per la centrale di Brindisi.

Replica il professore ASSENNATO al quesito posto dal senatore Romano, ricordando come la Puglia vanti un sistema di registri tumori federato, anche se i dati da esso prodotti scontano una serie di limiti quali quelli derivanti dalla migrazione sanitaria della popolazione locale verso altre Regioni a fini di cura.

Il presidente [Maurizio ROMANI](#), considerato l'approssimarsi dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, propone che agli auditi venga data la possibilità di rispondere per iscritto a quesiti a loro rivolti.

La Commissione conviene.

Ringraziati gli ospiti, il presidente [Maurizio ROMANI](#) dichiara l'audizione conclusa e avverte che la documentazione consegnata, in assenza di obiezioni, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione attraverso la pagina *web* della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1534

Art. 1

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di esso *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
 2. L'utilizzo del corpo umano o di parti di esso *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
 3. Sono utilizzabili ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione il corpo o parti di esso dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
 4. La destinazione del corpo o di parti di esso *post mortem* alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è subordinata all'accertamento e alla dichiarazione della morte e il rispetto dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
 5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere autorizzati di volta in volta dall'autorità sanitaria locale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.»
- Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente:*
«Norme in materia di disposizione del proprio corpo o di parti di esso *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione»

Art. 2

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

- a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano o di parti di esso *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.»

Art. 3

3.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o parti di esso è manifestato con una dichiarazione di consenso, consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, non opponibile dai familiari.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro Regionale di Riferimento nonché comunicato e registrato dallo stesso in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1º aprile 1999, n. 91.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento secondo la modalità di raccolta dello stesso e successive trasmissioni, di cui all'articolo 3, comma 2. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

4. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri di persone risultate sconosciute.

5. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla eventuale sottoscrizione di un atto di messa a disposizione e dal consenso manifestato dal disponente.

6. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresì dichiarare di voler mantenere l'anonimato. E' in ogni caso fatta salva la protezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei familiari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

7. Il disponente indica nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresì prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ricerca, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione a uno specifico Centro di Riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione.

8. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei desiderata del donatore.

9. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, può autorizzare studi e ricerche scientifiche sul proprio corpo con circolazione attiva dopo l'accertamento della morte cerebrale completa secondo i parametri del D.M 22 agosto 1994 n. 582, in presenza dei seguenti criteri:

a) il cadavere non deve essere già destinato al prelievo di organi per trapianto, ad autopsia giudiziaria o a riscontro diagnostico;

b) sia stata espressa esplicita manifestazione di consenso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

c) sia rigorosamente rispettata la dignità del cadavere;

d) il tempo di impiego dei supporti strumentali deve essere strettamente limitato a quello effettivamente necessario;

e) ci sia approvazione del Comitato Etico competente del protocollo di ricerca dettagliatamente redatto.

10. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del disponente del corpo la dichiarazione di consenso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l'eventuale revoca della medesima. Una copia della dichiarazione di consenso deve essere trasmessa dal Centro Regionale di Riferimento all'Azienda Sanitaria di appartenenza del disponente.

11. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito registro speciale, nonché alla cancellazione dal medesimo in caso di revoca.
12. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro Regionale di Riferimento nonché comunicato e registrato dallo stesso in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti.
13. Alla segnalazione di morte di un cittadino residente nel territorio di competenza, l'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della sussistenza della dichiarazione di volontà come da apposito registro, comunica al Centro Regionale di Riferimento la disponibilità del corpo.
14. All'accertamento e certificazione di morte ai sensi del D.M 22 agosto 1994 n. 582, i dati del deceduto sono comunicati al Centro Regionale Trapianti (CRT) che, verificata la sussistenza del consenso, comunica la disponibilità del corpo o parti di esso al Centro di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1. *bis* e all'articolo 4, comma 1.
15. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o di parti di esso post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di uno dei due.
16. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.»

Conseguentemente sostituire il titolo dell' articolo, con il seguente: «Art. 3. Manifestazione e verifica del consenso. »

Art. 4

4.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. (Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata, pubblici e privati, da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme o parti di esso ai fini della presente legge.
2. Ogni Centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti.»

Art. 6

6.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire, l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. (Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso post mortem non può avere fini di lucro.
2. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata e dichiarata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ceda previo compenso o fa da intermediario alla vendita o ad altri atti di disposizione patrimoniale dei tessuti, fatto salvo l' utilizzo dei tessuti nell' ambito di attività anche retribuita di ricerca, sperimentazione, di didattica o terapeutica, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 1º aprile 1999, n. 91.
3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da

soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge 1° aprile 1999, n. 91.

4. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4. »

1.3.2.1.16. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 261 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)

**MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
261^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a Presidente dell'Istituto superiore di sanità ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La **[PRESIDENTE](#)** relatrice, nell'introdurre l'esame dell'atto del Governo in titolo, sottolinea le qualità e le competenze del candidato alla Presidenza dell'Istituto superiore di sanità, desumibili sia dal suo articolato *curriculum vitae*, già trasmesso a tutti i componenti della Commissione, sia dalla condotta tenuta da questi in occasione delle sue audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Esprime pertanto l'avviso che vi siano le condizioni per rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice **[MATURANI](#)** (PD), la senatrice **[BIANCONI](#)** (AP (NCD-UDC)), il senatore **[D'AMBROSIO LETTIERI](#)** (CRi), il senatore **[ZUFFADA](#)** (FI-PdL XVII) e la senatrice **[SIMEONI](#)** (Misto).

Dopo che la senatrice [TAVERNA](#) (M5S) ha dichiarato il voto contrario del Movimento cinque stelle, interviene in dissenso dal proprio Gruppo la senatrice [FUCKSIA](#) (M5S), per rendere noto il proprio voto favorevole, che si basa sulla considerazione dell'alto profilo, dell'esperienza e delle competenze del candidato.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) interviene incidentalmente per formulare l'auspicio che, con la nuova Presidenza e con l'attuazione del processo di riorganizzazione, l'Istituto superiore di sanità sia coinvolto nelle attività di valutazione della ricerca condotte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) (in sostituzione del senatore Aiello), [BIANCO](#) (PD), [BIANCONI](#) (AP (NCD-UDC)), [DALLA ZUANNA](#) (PD), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CRi), [DE BIASI](#) (PD), [DIRINDIN](#) (PD), [ELORIS](#) (FI-PdL XVII), [FUCKSIA](#) (M5S), [GRANAIOLA](#) (PD), [MATTESINI](#) (PD), [MATURANI](#) (PD), [PADUA](#) (PD), [SILVESTRO](#) (PD), [SIMEONI](#) (Misto), [TAVERNA](#) (M5S) e [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII).

La [PRESIDENTE](#) proclama quindi il risultato della votazione: la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in titolo è approvata con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), dopo aver posto in evidenza gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge in esame, esprime il timore che l'ambizioso progetto di istituzione di un sistema nazionale a rete per la protezione ambientale possa scontrarsi con le criticità derivanti dalla disomogeneità operativa e funzionale delle diverse agenzie sul territorio nazionale. La stessa istituzione dei LEPTA, ad avviso dell'oratrice, rischia di risultare vanificata nel quadro di tale divaricazione tra le diverse situazioni territoriali.

Riguardo all'articolo 3, che elenca le funzioni del Sistema nazionale, osserva che mancano nel testo riferimenti espliciti a termini ben noti e riconoscibili, quali quelli di "aria", "acqua", "insediamenti produttivi, urbanistici ed infrastrutturali ". Sottolinea, inoltre, come l'articolo trascuri di evidenziare in maniera adeguata il legame inscindibile tra ambiente, salute e sostenibilità del Sistema sanitario. Esprime altresì perplessità in merito alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 3, che rischia di impedire il superamento dei *gap* tra le varie agenzie e di rendere difficile il sostegno alle attività divulgative, educative, formative e di aggiornamento del personale in materia ambientale.

In relazione all'articolo 7, concernente le agenzie per la protezione dell'ambiente, segnala che la formulazione del testo potrebbe prefigurare uno sforzo funzionale di carattere meramente autoreferenziale, come spesso avviene nella pubblica amministrazione.

Quanto all'articolo 9, concernente i LEPTA, trova farraginose le procedure delineate dal comma 3, mentre apprezza la previsione di periodici aggiornamenti in materia, recata dal comma 4.

Infine, riguardo all'articolo 14, concernente il personale ispettivo, nota che le modalità di adozione del regolamento cui è demandata la disciplina della materia sono piuttosto involute; peraltro, reputa inopportuno stabilire, come fa il testo, la possibilità di procedere anche in assenza del parere delle Camere, una volta decorsi gli stretti termini previsti per l'esercizio della funzione consultiva.

La senatrice [EUCKSIA](#) (M5S) ritiene non agevolmente comprensibili le ragioni dell'intervento legislativo in esame: tutti gli aspetti trattati dal testo sono già ampiamente regolamentati, né il disegno di legge in esame sembra recare apprezzabili apporti innovativi al quadro normativo vigente. Al contrario, paventa che il carattere "vincolante" delle norme tecniche, previsto dal comma 4 dell'articolo 4, possa rendere in futuro ancora più difficile l'interlocuzione con i tecnici dell'ISPRA e delle varie agenzie regionali per la protezione ambientale, che tenderanno a trincerarsi dietro le rigidità normative, innalzando il livello di immobilismo del Paese.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(344-359-1009-1073-B\)](#) ***Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Poiché non vi sono richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale. Comunica altresì che sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato, riservandosi di rendere note le proprie valutazioni in punto di ammissibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PADUA** (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, illustrando la parte del decreto-legge in conversione attinente a profili di interesse della Commissione.

Si tratta dell'articolo 21-*octies*, inserito dalla Camera, che è in sostanza identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (decreto-legge non ancora convertito, il cui articolo 3 è abrogato dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, con salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla sua base).

L'articolo 21-*octies* reca una disciplina di integrazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.

Tale normativa - segnala la relatrice - è stata dichiarata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013, secondo la quale il complesso della disciplina di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 207 del 2012 costituisce "un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 della Costituzione), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 della Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spingere ogni sforzo in tal senso".

L'articolo in esame - che prende in concreto le mosse (così come i citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012) dai problemi concernenti lo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. - specifica che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa (sempre con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale) può essere autorizzata anche nei casi in cui il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, introducendo, per tale fattispecie, alcune norme.

In base a queste ultime, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro. Inoltre, ai fini della prosecuzione

dell'attività, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco ed agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'INAIL competenti per territorio, ai fini delle rispettive attività di vigilanza e controllo, le quali devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano.

Il comma 5 specifica che le disposizioni in esame si applicano anche per i casi di sequestro (connesso ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori) adottato prima del 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2015) e che, in tale ipotesi, i suddetti termini di dodici mesi e di trenta giorni decorrono dalla medesima data del 4 luglio 2015.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 10 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014

(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **SILVESTRO** (PD) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Premette che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi, in base al disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014, è pari a 722,10 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 16,39 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 682,96 milioni di euro relativi alla parte corrente e di 39,14 milioni concernenti il conto capitale.

Fa quindi presente che, sempre riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015 propone talune variazioni, le quali, complessivamente, contemplano: un incremento della spesa pari a 0,97 milioni di euro in termini di competenza (tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente); un incremento della spesa pari a 171,68 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa (anche tale aumento concerne per intero la parte in conto corrente). In conseguenza degli incrementi così proposti, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero ammonterebbe a 1.299,37 milioni di euro in termini di competenza, di cui 1.279,38 milioni relativi alla spesa corrente e 19,99 milioni al conto capitale; a 1.473,70 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa, di cui 1.453,37 milioni relativi alla spesa corrente e 20,33 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previsione in esame osserva che le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile.

In conclusione, la relatrice evidenzia che la variazione più rilevante proposta con l'assestamento, in termini di competenza, concerne (a parte un mero spostamento contabile - da un'unità di voto ad un'altra - delle spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia-IME) l'unità di voto 1.1, "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Per tale unità, la variazione in aumento in termini di competenza è pari a 0,67 milioni di euro.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1577-B) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il testo, già approvato dal Senato e ritrasmesso con modifiche dalla Camera dei deputati, reca un complesso di norme - in larga misura consistenti in discipline di delega al Governo - in materia di pubblico impiego e di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Riguardo alle modifiche ed integrazioni operate dalla Camera, segnala, in primo luogo, per i profili di interesse della Commissione, quelle relative alla lettera p) dell'articolo 11, comma 1. Tale lettera concerne la definizione, nell'ambito dei decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di

dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, di principi "fondamentali" relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché, come aggiunto dalla Camera, di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, la Camera dei deputati ha esteso a quest'ultima eventuale figura le norme di cui alla lettera *p*) in esame inerenti ai direttori amministrativi e sanitari.

Inoltre, la Camera dei deputati ha introdotto un richiamo esplicito alle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativamente ai requisiti (per gli incarichi in oggetto), alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.

Con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Camera dei deputati ha previsto che la rosa di candidati sia costituita - anziché da un novero di soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma - da tutti coloro che, iscritti nell'elenco nazionale degli idonei (formato secondo i principi della presente lettera *p*)), manifestino l'interesse all'incarico da ricoprire - incarico oggetto di previo avviso da parte della regione o provincia autonoma - e si sopprime la previsione che la medesima nomina sia operata previo colloquio.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto ulteriori due disposizioni, in base alle quali, rispettivamente: il sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali deve tener conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell'equilibrio economico dell'azienda; nell'esercizio della delega, devono essere definite le modalità per l'applicazione delle norme in oggetto alle aziende ospedaliero-universitarie.

In merito alla procedura per l'esercizio della delega in oggetto - relativa, in generale, come detto, alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici -, la Camera dei deputati ha introdotto (comma 2 dell'articolo 11) il concerto del Ministro della salute per i principi di competenza relativi alla suddetta lettera *p*)).

Sempre con riferimento alla disciplina di delega di cui all'articolo 11, la Camera dei deputati ha confermato - operando, in merito, una modifica esclusivamente di coordinamento nella lettera *b*), numero 2), del comma 1 - che l'istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e i principi e criteri di delega ad esso inerenti non concernono la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito il principio di delega di definizione dei casi e delle condizioni nei quali non sia richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria (lettera *f*) dell'articolo 11, comma 1).

Con riferimento agli altri articoli del disegno di legge, il relatore pone quindi in rilievo alcune altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Nell'ambito della disciplina di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), relativa alla disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e di accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, nonché presso gli altri luoghi in cui, per la loro funzione, devono essere garantite le suddette dotazioni, la Camera dei deputati ha inserito il criterio direttivo di attribuzione di un carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della "strategia italiana" per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico.

Nell'articolo 2 - recante una delega al Governo per il riordino della disciplina della conferenza di servizi -, in merito al principio di delega (comma 1, lettera *n*)) di definizione - con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità - di meccanismi e procedure tali da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti, la Camera dei deputati ha introdotto, come ulteriore principio di delega, la possibilità di attivazione, da parte delle suddette amministrazioni, di procedure di riesame.

Riguardo alla disciplina sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (o tra amministrazioni

pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) - disciplina che viene posta dall'articolo 3 in via diretta e non come normativa di delega -, la Camera ha elevato (comma 1, capoverso 3) da 60 a 90 giorni il termine generale (qualora non si applichi uno specifico termine diverso) oltre il quale si intende acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Nell'articolo 7 - recante una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, rispetto alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - la Camera dei deputati ha introdotto (comma 1, lettera *b*), numero 2)) il principio di delega della pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza, delle informazioni concernenti, tra l'altro, il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della disciplina di delega concernente il riordino della normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sui connessi profili di organizzazione amministrativa, è stato inserito il principio di delega di istituzione di una Consulta nazionale, intesa ad un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle pubbliche amministrazioni delle persone con disabilità ed avente i compiti individuati ai sensi della lettera *n*) dell'articolo 17, comma 1.

Infine, il relatore segnala la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), volta alla istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

Accedendo ad una proposta avanzata dalla senatrice Dirindin, la Commissione conviene di posticipare, alle ore 14 di martedì 8 settembre 2015, il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi testi degli emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 luglio).

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [344-359-1009-1073-B](#)

Art. 4

4.0.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «*budget personale di cura*» annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, nell'ambito della programmazione delle attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, promuovono l'assistenza domiciliare integrata garantendo l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e ai servizi di riabilitazione, assistenza e orientamento. In ogni distretto socio-sanitario è costituito un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale della persona con disturbo dello spettro autistico, nel territorio di riferimento, assicurando alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie un'assistenza efficace e in maniera continuativa.

2. L'assistenza domiciliare di cui al comma 1 è garantita, anche dopo il compimento della maggiore età della persona affetta da disturbo dello spettro autistico e nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.

3. Il gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1 garantisce:

a) la continuità e la qualità del percorso riabilitativo e terapeutico della persona con disturbo dello spettro autistico;

b) la presa in carico globale della famiglia e il suo coinvolgimento in tutto il percorso

riabilitativo e terapeutico;

c) il coordinamento degli interventi individuati per il conseguimento degli obiettivi, prevedendo apposite verifiche dei risultati delle attività messe in atto nell'ambito di ciascun intervento;

d) il raccordo del sistema integrato dei servizi socio-sanitari per le persone con disturbi dello spettro autistico.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, prevedono la dotazione organica del gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento alle quali il gruppo multidisciplinare deve attenersi.

5. I distretti socio-sanitari, sulla base del numero di persone con disturbi dello spettro autistico residente, tenuto conto dell'età e del livello evolutivo della malattia, predispongono specifici piani di intervento di presa in carico individuale tenuto conto delle linee guida regionali di cui all'articolo 2 della presente legge».

4.0.3

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo al disturbo dello spettro autistico, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate per il controllo e la verifica dell'accertamento dell'invalidità civile delle persone con disturbi dello spettro autistico.

3. Le persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute tali dall'accertamento iniziale d'ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico mantengono tale riconoscimento anche dopo il compimento della maggiore età e continuano a godere dei diritti assistenziali e previdenziali previsti dalle specifiche norme di settore vigenti.

4. Ai fini del comma 3 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, emana apposito decreto che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico la continuità dell'accesso alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali previste dal presente articolo».

Art. 5

5.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il coinvolgimento delle università, promuove l'istituzione di un nucleo di ricerca avanzata stabile, anche in coordinamento con analoghe strutture a livello di Unione europea, sui disturbi dello spettro autistico e sulle diverse possibili cause e concause, nonché sull'evoluzione della malattia sulla base dell'aggiornamento delle scoperte scientifiche.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, stabilisce le linee guida e gli obiettivi del nucleo di ricerca di cui al comma 1-bis, prevedendo forme di collaborazione specifiche tra il CNR e le università per l'avvio del programma di ricerca.

1-quater. Ogni anno, in sede predisposizione del documento economico e finanziario, e successivamente in sedi di approvazione della legge di stabilità sono determinate le risorse destinate allo sviluppo delle attività del nucleo di ricerca di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

5.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero della salute promuove progetti di ricerca scientifica in collaborazione con i maggiori istituti di ricerca internazionali e predispone altresì la pubblicazione dei risultati ottenuti».

5.0.1

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Inclusione scolastica)

1. Gli alunni e gli studenti affetti da disturbo dello spettro autistico delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente.

2. L'inclusione scolastica della persona affetta da disturbo dello spettro autistico, quale parte importante dell'intero progetto di vita, viene assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico qualificato, che agevoli il percorso dell'alunno e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico. La continuità didattica all'allievo e dello studente affetto da disturbo dello spettro autistico, da parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni e studenti portatori di *handicap*, per l'intero ciclo scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in rapporto uno a uno.

3. Con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, un elenco nazionale di idonei, pubblicato sul sito internet del MIUR e che ha validità triennale. Si accede al predetto elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composta da cinque esperti nominati dal Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda la conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche comportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, in relazione all'ASD e dei disturbi cognitivi.

4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati che presentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'Università fornisce al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, una formazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel contesto scolastico della persona affetta da disturbo dello spettro autistico. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico della ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi di apprendimento e di tecnologie informatiche.

6. Per ogni anno scolastico viene redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, uno specifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano dovrà individuare, al fine di prevenire il disagio e i comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire la comunicazione e la relazione della persona affetta da disturbi dello spettro autistico.

7. Ogni istituto scolastico anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore psicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni e degli studenti con autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello studente autistico».

5.0.2

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in particolare la diagnosi precoce dello spettro autistico e la garanzia della tutela della salute i medici pediatri sono tenuti obbligatoriamente, con cadenza annuale, a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale.

2. I corsi di cui al comma 1 per mezzo delle Asl sono promossi dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e tenuti da personale dotato di specifica esperienza comprovata da documentazione adeguata.

3. Ai corsi di cui al presente articolo è tenuto a partecipare anche il personale socio sanitario di strutture pubbliche e private.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con apposito decreto individua le risorse destinate ai corsi di cui al presente articolo, propone il riparto delle risorse e la quota percentuale di compartecipazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dell'esigenza di coprire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

5.0.3

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adulti autistici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le province autonome istituiscono un gruppo di lavoro composto da soggetti di comprovata e specifica esperienza nei DSA e nei DPS, in cui sono rappresentate anche le associazioni dei familiari delle persone con disturbo dello spettro autistico, per individuare i migliori percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle persone adulte inserite nelle strutture semi residenziali o residenziali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della presente legge, con generiche diagnosi di ritardo mentale, al fine di verificare la presenza di caratteristiche comportamentali compatibili con i DSA o con i DPS.

2. Le persone adulte di cui al comma 1 i cui comportamenti risultano compatibili con i DSA o i DPS, a seguito di un nuovo esame diagnostico e di un nuovo progetto di presa in carico globale, possono essere assistite nell'ambito della rete.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei responsabili territoriali della presa in carico globale, promuovono progetti di imprese pubbliche o private per l'inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico.

4. Le imprese pubbliche o private titolari dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 3 organizzano, in coordinamento con i responsabili territoriali della presa in carico globale, gli ambienti, le attività e le modalità di comunicazione e di organizzazione della giornata lavorativa, secondo le esigenze della persona con disturbo dello spettro autistico.

5. I progetti di inserimento lavorativo previsti dal comma 3, vedono il concorso del finanziamento da parte delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedono la compresenza nei luoghi di lavoro di persone di comprovata esperienza per attività di tutoraggio e di mediazione».

5.0.4

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la condivisione e secondo gli orientamenti stabiliti dal coordinamento regionale di cui all'articolo 3, garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e

grado. A tal fine:

a) le scuole di ogni ordine e grado di concerto con i servizi sanitari con le proprie risorse finanziano la formazione e l'aggiornamento professionale di docenti e operatori specializzati in strategie riabilitative e di comunicazione, assicurando il coinvolgimento del personale e delle famiglie e garantendo il rapporto tra allievo e operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'allievo;

b) finanziano e organizzano, tramite le ASL, la direzione scolastica regionale, nonché centri o istituti di formazione accreditati e di comprovata e specifica esperienza pluriennale in materia di disturbo dello spettro autistico, l'aggiornamento del personale docente e non docente e degli insegnanti di sostegno;

c) finanziano progetti sperimentali per l'inserimento scolastico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, anche in previsione di un successivo inserimento lavorativo;

d) assicurano il coordinamento della presa in carico integrata e del PEI tramite i responsabili territoriali della presa in carico globale;

e) nel rispetto delle autonomie scolastiche e da universitarie le scuole di ogni ordine e grado recano ogni misura diretta per assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge e dispongono metodi di verifica sull'attuazione della presente legge».

5.0.5

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le persone con disturbi dello spettro autistico dall'inizio del loro percorso formativo e didattico, eventualmente fino all'accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa attraverso la presenza di insegnanti di sostegno.

2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri attraverso i quali sono garantiti gli insegnanti di sostegno per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, e definiscono contestualmente i requisiti minimi professionali degli operatori socio sanitari e scolastici che operano in strutture pubbliche o private con persone con disturbi dello spettro autistico».

5.0.6

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione e aggiornamento professionali del personale dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico e loro diritto all'istruzione)

1. Al fine di sviluppare le diagnosi precoci nonché di sensibilizzare i medici pediatri di libera scelta e di incentivare il loro coinvolgimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL corsi di formazione e di aggiornamento professionali, con cadenza almeno biennale, sui DSA e DPS nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio degli stessi medici pediatri.

2. Per garantire lo sviluppo della specializzazione nell'erogazione dei servizi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, finanziano e organizzano, con il coinvolgimento delle ASL, corsi di formazione e di aggiornamento professionali del personale socio-sanitario, nonché di assistenti familiari e volontari destinati a operare nelle strutture pubbliche e private accreditate.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'istituzione di un albo ufficiale regionale dei terapeuti e degli enti che si occupano di DSA e di DPS. A tale fine sono individuate anche le figure professionali di alta specializzazione necessarie a garantire servizi richiesti dal protocollo terapeutico e dalle metodiche riabilitative.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabilite anche le modalità per l'attivazione di specifici corsi di laurea e di master appositamente dedicati alla formazione di figure professionali in grado di accogliere, gestire, curare e inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nella realtà sociale e del mondo del lavoro».

5.0.7

[SERRA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada")

1. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta," aggiungere le seguenti: "nonché al servizio di coloro ai quali sia stata diagnosticata la patologia di spettro autistico (ASD)"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [86](#)

Art. 1

1.1

[DONNO](#), [TAVERNA](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. ? 1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le seguenti: «I cittadini che per motivi di indigenza e difficoltà sono».

1.3

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le persone» con le parole: «I cittadini».

1.4

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Le persone» aggiungere le seguenti: «che per motivi di indigenza e difficoltà economica sono».

1.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prive della» con le seguenti: «a prescindere dalla».

1.6

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano.» con le seguenti: «nei suddetti elenchi relativi al comune nel quale chiedono di eleggere il proprio domicilio.».

1.7

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si trovano» con le parole: »dichiarano di eleggere il domicilio».

1.8

[SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «elenchi relativi al comune in cui si trovano.» inserire le seguenti: «L'unità sanitaria locale provvede tempestivamente a comunicare al Comune presso cui è ubicata i nominativi di coloro che richiedono l'iscrizione dichiarandosi senza fissa dimora. Il Comune provvede ad inserire tali nominativi in un apposito registro».

1.9

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunta la seguente lettera "m-quater) prevedere l'obbligo, per il medico, di assistere gratuitamente almeno una persona senza fissa dimora iscritta nelle anagrafi comunali ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in misura non inferiore ad uno ogni cinquecento assistiti».

1.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «programmi di monitoraggio, prevenzione e di cura» con le seguenti: «le azioni di informazione, orientamento e accompagnamento» e sostituire le parole: «con il concorso» con le seguenti: «all'uso dei Servizi sanitari pubblici, anche con il concorso dei soggetti del terzo settore,».

1.3.2.1.17. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 268 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
268ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ([n. 198](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La presidente **[DE BIASI](#)** (PD) - stante l'impossibilità della relatrice designata, senatrice Bianconi, di partecipare ai lavori odierni - riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame - predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni della disciplina del regolamento (CE) n. 1223/2009, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

L'articolo 2, comma 2, dello schema conferma - come già stabilito dall'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 - che il Ministero della salute è l'autorità pubblica competente per l'attuazione del regolamento.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni penali per la violazione degli obblighi in materia di presentazione, etichettatura, istruzioni per l'uso e per l'eliminazione e altre indicazioni o informazioni da parte del

soggetto responsabile.

Sotto il profilo redazionale, la Relatrice osserva che il riferimento dovrebbe essere circoscritto al primo comma dell'articolo 3 del regolamento, dal momento che il secondo comma fa rinvio ad obblighi posti in altri articoli del regolamento (e che sono autonomamente sanzionati da successivi articoli del presente schema). Inoltre, segnala che potrebbe essere opportuno definire in termini più chiari quali siano gli inadempimenti oggetto delle sanzioni penali di cui all'articolo 3 dello schema, dal momento che alcuni inadempimenti relativi alle suddette materie sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di successivi articoli dello schema.

L'articolo 4 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento degli obblighi stabiliti, a carico dei soggetti responsabili, dall'articolo 5 del regolamento. Tali obblighi sono relativi agli interventi o alla collaborazione a cui sono tenuti i soggetti summenzionati in caso di possibili rischi derivanti da prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Sotto il profilo redazionale, la Relatrice osserva che, nel comma 1 dell'articolo 4, il riferimento dovrebbe essere limitato ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del regolamento, dal momento che il successivo paragrafo 3 è oggetto del comma 2 del medesimo articolo 4.

L'articolo 5 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento degli obblighi stabiliti, a carico dei soggetti distributori, dall'articolo 6 del regolamento (obblighi inerenti a verifiche del prodotto, ad iniziative in caso di possibile rischio, alle condizioni di stoccaggio e di trasporto ed alla collaborazione con le autorità competenti).

L'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme dell'articolo 7 del regolamento, intese ad assicurare l'identificazione dei soggetti nella catena di fornitura del prodotto.

L'articolo 7 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme dell'articolo 8 del regolamento, relative alle buone pratiche di fabbricazione.

L'articolo 8 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme degli articoli 10 e 11 del regolamento, inerenti alla valutazione della sicurezza (preliminare all'immissione sul mercato del prodotto) ed alla documentazione informativa sul prodotto (la quale deve essere conservata dal soggetto responsabile).

L'articolo 9 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, da parte del soggetto responsabile e del distributore, nonché degli obblighi di comunicazione al soggetto responsabile da parte del distributore, stabiliti dall'articolo 13 del regolamento.

L'articolo 10 dello schema stabilisce le sanzioni penali per le violazioni delle norme poste dagli articoli 14 e 15 del regolamento, inerenti ai divieti o alle condizioni nell'impiego di alcune sostanze.

L'articolo 11 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione inerenti a prodotti cosmetici contenenti nanomateriali, di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

L'articolo 12 dello schema stabilisce le sanzioni penali per la violazione dei divieti inerenti alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento. In proposito, la Relatrice osserva che, almeno in base alla formulazione letterale dell'articolo, le sanzioni penali si applicano solo in caso di immissione sul mercato di prodotti cosmetici; rileva l'opportunità, al riguardo, di una più chiara formulazione.

L'articolo 13 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento o per l'impiego nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono.

L'articolo 14 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per il soggetto responsabile che non garantisce, con mezzi idonei, l'accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento.

L'articolo 15 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi posti dagli articoli 23 e 24 del regolamento, in materia di informazioni sugli effetti indesiderabili gravi e sulle sostanze.

L'articolo 16 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti responsabili e i distributori che non adottino i provvedimenti richiesti dall'autorità competente (ai fini della conformità del prodotto) ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o che adottino misure non sufficienti o oltre i termini stabiliti dall'autorità.

Ai sensi dell'articolo 17 dello schema, le norme sanzionatorie del medesimo non si applicano al commerciante che detenga, ponga in vendita o comunque distribuisca per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

In base al successivo articolo 18, le sanzioni amministrative introdotte dallo schema sono irrogate dall'organo regionale territorialmente competente.

Gli articoli 19 e 20 pongono le norme transitorie, di abrogazione e finanziarie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti è stato differito dall'Ufficio di Presidenza, riunitosi ieri, alle ore 14 di giovedì 17 settembre prossimo venturo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.18. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 274 (ant.) del 24/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015
274ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **[DIRINDIN](#)** (PD) introduce l'esame del documento in titolo.

Premette che la Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, che prevede: un incremento del PIL pari allo 0,9 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale, riportato dalla Nota in oggetto), pari all'1,6 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017, all'1,5 per cento per il 2018 e all'1,3 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 1,3 punti percentuali ed è pari a 1,2 punti per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,6 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,2 per cento per il 2016, all'1,1 per cento per il 2017, allo 0,2 per cento per il 2018 e ad un tasso positivo pari allo 0,3 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,4 per cento per il 2016 e si raggiunge il pareggio di bilancio nel 2017); un tasso di disoccupazione pari al 12,2 per cento per il 2015, all'11,9 per cento per il 2016, all'11,3 per cento per il 2017, al 10,7 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per gli anni 2015 e 2016, mentre è pari all'11,5 per cento per il 2017, all'11,2 per cento per il 2018 e al 10,9

per cento per il 2019).

La rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio deriva dal ricorso ai margini di flessibilità europei. In merito, la Nota specifica altresì che il tasso programmatico relativo al 2016 non include un margine addizionale di disavanzo - in ipotesi, fino a 0,2 punti percentuali -, il quale potrebbe essere impiegato in riconoscimento dei costi relativi all'accoglienza degli immigrati, qualora, in sede europea, venga ammessa tale clausola di flessibilità.

Ciò posto, la Relatrice passa a riferire sulle parti del documento attinenti al settore sanitario.

La Nota contempla la revisione della spesa sanitaria (senza ulteriori elementi di specificazione) - nonché l'implementazione "della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle centrali di committenza per le pubbliche amministrazioni" - nell'ambito delle misure idonee a conseguire gli obiettivi di bilancio richiesti a livello europeo.

La Nota fa altresì riferimento alla "prossima adozione" del provvedimento attuativo della disciplina del fascicolo sanitario elettronico (ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni).

In merito al conto economico delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente, la Nota indica un incremento annuo della spesa sanitaria corrente pari all'1,9 per cento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e al 2,0 per cento per il 2019; a tali incrementi percentuali - che fanno naturalmente riferimento ai valori nominali della spesa - corrisponde una progressiva riduzione del rapporto tra la medesima spesa ed il PIL. La stima del suddetto rapporto è pari al 6,8 per cento per l'anno in corso, al 6,7 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al 6,6 per cento per il 2018 e al 6,5 per cento per il 2019.

In conclusione, la Relatrice segnala che, dalla Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, contenuta nell'allegato I del documento in esame, emerge la mancata utilizzazione dei fondi per la realizzazione di strutture assistenziali da parte di Regioni e Province autonome (previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 450/1998), nonché dei fondi per la riorganizzazione e la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (previsti dall'articolo 71, comma 1 della legge 448/1998). Si tratta di criticità che perdurano - rileva la Relatrice -, già evidenziate nell'ambito di precedenti documenti finanziari presentati al Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati diversi subemendamenti, pubblicati in allegato,

ai nuovi emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 22 luglio).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ([n. 198](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) rileva l'opportunità che il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, riferisca alla Commissione in merito ai criteri, in via di definizione, relativi all'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni sanitarie.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) auspica che, in vista dell'esame della manovra finanziaria, vi sia un adeguato coinvolgimento preventivo della Commissione nelle scelte di politica economica che attengono a profili di interesse sanitario.

La [PRESIDENTE](#) fa rilevare che, come a suo tempo convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, è stata già programmata per la prossima settimana un'audizione del ministro Lorenzin, nell'ambito

dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per completare l'istruttoria sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza e acquisire informazioni sulle tematiche dell'appropriatezza, testé richiamate.

Riguardo all'auspicio formulato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che reputa condivisibile, invita i componenti della Commissione ad assumere opportune iniziative politiche di sensibilizzazione, anche informali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1534](#)

1.1 testo 2/1

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 1 del capoverso «Art. 1», dopo le parole: «a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione» aggiungere le seguenti: «per le sole finalità di carattere medico-didattico, clinico o terapeutico.».

1.1 testo 2/2

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: «e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» con le seguenti: «e dei successivi decreti attuativi».

1.1 testo 2/3

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.1 testo 2/4

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 4 del capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione» con le seguenti: «alle finalità di cui al comma 1».

1.1 testo 2/5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.1 testo 2/6

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 1.1 (testo 2), al comma 5, sostituire le parole: «e di pezzi anatomici» con le seguenti: «e di parti anatomiche».

1.1/1

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.1/2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole: «ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.1/3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 1.1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

2.1 testo 2/1

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), comma 2, capoverso «2», alinea, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «o equipollenti».

2.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 2.1, lettera a), le parole: «i sanitari non medici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti professioni sanitarie».

2.1/2

[SILVESTRO](#)

All'emendamento 2.1, alla lettera a), sostituire le parole: «i sanitari non medici», con le seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie».

3.1 testo 2/1

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), sostituire l'emendamento con il seguente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Manifestazione e verifica del consenso). ? 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o parti di esso *post mortem* è reso con dichiarazione di consenso, consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata semplice.

2. Il consenso è raccolto e conservato presso il Centro regionale di riferimento di cui all'articolo 5, nonché comunicato e registrato dallo stesso in area dedicata del Sistema Informativo trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

3. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con una dichiarazione raccolta e conservata con la stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

4. Sono esclusi dall'utilizzo per le attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione cadaveri di persone risultate sconosciute.

5. Sono esclusi dall'utilizzo per le attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dalla autorità giudiziaria a prescindere dalla eventuale presenza di un atto dispositivo del corpo o parti di esso, per i fini di cui alla presente legge, sottoscritto in vita dal deceduto.

6. Il disponente può indicare nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca o sperimentazione per le quali effettua la donazione. La dichiarazione può altresì:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione ad una specifica attività didattica, di ricerca o sperimentazione, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione ad uno specifico Centro regionale di riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;

7. Il disponente nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro regionale di riferimento di cui all'articolo 5 e rappresenta il referente per l'inizio, la

prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto delle indicazioni del donatore contenute nell'atto dispositivo. Nella stessa dichiarazione del consenso, il disponente indica un sostituto del fiduciario in caso di morte del fiduciario antecedente a quella del disponente.

8. Al momento dell'accertamento e certificazione di morte di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e successivi decreti attuativi, i dati del deceduto sono comunicati al Centro regionale trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1 aprile 1999, n. 91 che, verificata la sussistenza del consenso, comunica la disponibilità del corpo o parti di esso al Centro di riferimento di cui all'articolo 5.

9. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o di parti di esso *post mortem* ai fini di cui alla presente legge può essere manifestato da entrambi i genitori in maniera congiunta al momento del decesso.

10. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

3.1 testo 2/2

[GRANAIOLO](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «1. L'atto di disposizione del proprio corpo» fino a: «redatta» con le seguenti: «1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi, contenente la specifica indicazione degli ambiti di ricerca e di studio che il soggetto intende autorizzare e/o eventuali ambiti che il medesimo intende escludere. La dichiarazione è redatta»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1, esclude in ogni caso un utilizzo invasivo della salma o di parte di essa, secondo manipolazioni che non siano proporzionate ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione valutati dal Centro di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo 4».

3.1 testo 2/3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il consenso è raccolto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente. Tale consenso è inserito in un registro elettronico ed è comunicato dall'ufficiale di stato civile al Centro Regionale di Riferimento, che provvede alla registrazione in area dedicata del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il Ministero della salute entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al SIT per gli ufficiali di stato civile».

Conseguentemente, sopprimere i commi 10, 11 e 12.

3.1 testo 2/4

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, è necessario l'autorizzazione esplicita del "nulla osta al seppellimento"».

3.1 testo 2/5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo quanto stabilito dal comma 6, qualora i responsabili dei centri di riferimento ritengano che i dati della ricerca possano essere rilevanti per la salute pubblica, possono adire l'autorità giudiziaria al fine di valutare l'eventuale interesse pubblico dei dati ricavati».

3.1 testo 2/6

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica e/o il garante della *privacy*,

predispone entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge un modulo di consenso in cui il disponente può indicare le finalità per le quali effettua la donazione ed in particolare può esprimersi:

- a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi e tessuti;
- b) riservare la donazione o escludere la donazione stessa ad una specifica attività didattica e di ricerca;
- c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;
- d) destinare la donazione ad uno specifico Centro di Riferimento;
- e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;
- f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;
- g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche *crash test*.

3.1 testo 2/7

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «nomina un fiduciario» con le seguenti: «può nominare un fiduciario».

3.1 testo 2/8

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2) al capoverso «Art. 3», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono riconosciuti come fiduciari anche le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo o di parti di esso *post mortem* e/o cremazioni».

3.1 testo 2/9

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2) al capoverso «Art. 3», al comma 9, lettera a); sopprimere le parole: «o a riscontro diagnostico».

3.1 testo 2/10

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di tutelare le informazioni che possono consentire l'identificazione diretta del donatore, prevedendone l'accesso esclusivo, oltre che agli organi di polizia previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai soli studiosi o agli operatori scientifici, previa identificazione e registrazione di ogni attività».

3.1 testo 2/11

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2) capoverso «Art. 3» dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In caso di cambio di residenza del disponente, l'ufficiale di stato civile comunica al Centro Regionale di Riferimento l'avvenuto cambio di residenza e al comune di nuova residenza la dichiarazione di consenso di cui al comma 1».

3.1 testo 2/12

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 3.1 (testo 2), al comma 15, sostituire le parole: «o dal superstite in caso di decesso di uno dei due» con le seguenti: «, dal superstite in caso di decesso di uno dei due o da chi esercita la patria potestà».

3.1/1

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di volontà, di cui all'articolo 1 del D.M. 8 aprile 2000, e utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91».

3.1/2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «all'azienda sanitaria di appartenenza», con le seguenti: «all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente».

Conseguentemente al medesimo comma, al quarto periodo, sostituire le parole: «all'azienda sanitaria di riferimento» con le seguenti «all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente».

3.1/3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«Per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, è necessario l'autorizzazione esplicita del "nulla osta al seppellimento"».

3.1/4

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo quanto stabilito dal comma 4, qualora i responsabili dei centri di riferimento ritengano che i dati della ricerca possano essere rilevanti per la salute pubblica, possono adire l'autorità giudiziaria al fine di valutare l'eventuale interesse pubblico dei dati ricavati».

3.1/5

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica e/o il garante della privacy, predispone entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge un modulo di consenso in cui il disponente può indicare le finalità per le quali effettua la donazione ed in particolare può esprimersi:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi e tessuti;

b) riservare la donazione o escludere la donazione stessa ad una specifica attività didattica e di ricerca;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione ad uno specifico Centro di Riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione;

f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;

g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche crash test».

3.1/6

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Qualora il disponente abbia già dichiarato la propria volontà circa la donazione di organi e tessuti a fini di trapianto, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 8 aprile 2000, e non abbia espressamente privilegiato la donazione ai fini didattici o di ricerca scientifica, la finalità del trapianto si intende come prevalente».

3.1/7

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, al capoverso «Art. 3», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono riconosciuti come fiduciari anche le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

3.1/8

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 3», sopprimere il primo periodo del comma 8.

3.1/9

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

All'emendamento 3.1, al comma 9 alla fine, dopo le parole «di uno dei due.», aggiungere le seguenti: «In caso di dissenso tra i genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione interviene il Tribunale per i Minorenni, previa audizione del minore e dei genitori, con provvedimento di autorizzazione o di negazione all'autorizzazione alla donazione».

4.1 testo 2/1

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata» con le seguenti: «individua e accredita presso ogni regione, le strutture universitarie di alta specialità, e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata».

4.1 testo 2/2

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2) capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione» con le seguenti «centri di conservazione ed utilizzo»; conseguentemente,

b) al comma 2, sostituire le parole: «Centro di riferimento» con le seguenti: «Centro di conservazione»;

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 4 ? (Centri di conservazione)».

4.1 testo 2/3

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «l'utilizzazione delle salme o parti di esso ai fini della presente legge» con le seguenti: «l'utilizzazione dei cadaveri o parti di essi ai fini di cui alla presente legge».

4.1 testo 2/4

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il numero dei centri accreditati è di uno per le regioni con meno di due milioni di abitanti e di uno ogni due milioni per le regioni con più di due milioni di abitanti».

4.1 testo 2/5

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2), al capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: «sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti» con le seguenti: «sperimentazione che richiedono l'utilizzo i cadaveri o parti di essi».

4.1 testo 2/6

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2) capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire le parole: «ai suoi organi o tessuti» con: «di parti di esso».

4.1 testo 2/7

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1. (testo 2), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni fase delle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione sui cadaveri, a

tali fini resi disponibili, è garantita la riservatezza circa l'identità del donatore, nonché la protezione dei dati sensibili ad esso riferiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «(Centro regionale di riferimento e riservatezza)».

4.1 testo 2/8

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 4.1 (testo 2) al capoverso «Art. 4», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I centri di conservazione di cui al comma 1, si relazionano con il centro Regionale di riferimento, dal quale ricevono la comunicazione di messa a disposizione di una salma o parte di essa».

4.1 testo 2/9

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: "I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini didattici e di ricerca scientifica o sperimentazione la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna, salva diversa disposizione contenuta nell'atto dispositivo del deceduto"».

4.1/1

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», al comma 2 sopprimere le parole: «di cui è autorizzata la disponibilità dalle ASL competenti per territorio, ai fini di cui all'articolo 1».

4.1/2

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#)

All'emendamento 4.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I progetti di ricerca che prevedano l'impiego di tessuti umani provenienti da donazione, curati da ogni singolo Centro di riferimento e con la rispettiva finalizzazione, sono validati dal Comitato nazionale per la Bioetica».

6.1 testo 2/1

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#)

All'emendamento 6.1. (testo 2), sostituire l'emendamento con il seguente:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. (Sanzioni e disciplina delle donazioni di denaro a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione). 1. L'utilizzo del corpo umano o parti di esso post mortem non può avere fini di lucro.

2. Chiunque procura per scopo di lucro un corpo o parti di esso, ovvero ne faccia commercio, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un corpo o parti di esso per i fini di cui alla presente legge, non rispettando le disposizioni in essa contenute, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

4. I finanziamenti derivanti da donazioni private o da progetti di ricerca finalizzati a studi, progetti di ricerca o sperimentazione che prevedono l'utilizzo di cadaveri o parti di essi sono destinati al funzionamento dei centri regionali di riferimento di cui all'articolo 4 della presente legge».

6.1 testo 2/2

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [BIANCO](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2) del Relatore, al comma 2 del capoverso «Art. 6», sopprimere il periodo da: «fatto salvo» fino a «di didattica o terapeutica».

6.1 testo 2/3

[GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», al comma 4, dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti: «, enti no profit e fondazioni».

6.1/1

[GAETTL](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», al comma 4 dopo la parola: «privati» aggiungere le seguenti: «, enti no profit e fondazioni».

8.1/1

[GAETTL](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#)

All'emendamento 8.1, dopo la parola: «centri» aggiungere la seguente: «pubblici».

1.3.2.1.19. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 277 (ant.) del 01/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**GIOVEDÌ 1º OTTOBRE 2015
277ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ([n. 198](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 6 agosto 2016, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

La relatrice [BIANCONI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime una valutazione positiva in merito alla proposta illustrata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), nel manifestare apprezzamento per il lavoro della relatrice, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(1534\)](#) *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Riprende l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) illustra il subemendamento 1.1 (testo2)/5, che sopprime le competenze delle aziende sanitarie locali riguardo alle operazioni di prelevamento e conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici. Fa presente che la *ratio* della modifica, comune anche ad altre proposte emendative a sua firma, è quella di ridurre le competenze alle aziende sanitarie locali, che sono oggetto di un processo di riforma in diverse regioni, valorizzando il ruolo degli ufficiali di stato civile dei Comuni.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, i restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 2.1 (testo 2), sottolineando che esso annovera tra i destinatari delle campagne informative anche gli esercenti le professioni sanitarie, considerata l'importanza del ruolo da essi svolto.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) dà conto del subemendamento 2.1 (testo 2)/1, col quale si intende introdurre una norma di chiusura che consenta l'applicabilità della normativa anche negli ambiti regionali in cui le aziende sanitarie locali siano sostituite da altri enti (a tal fine si introduce l'espressione "o equipollenti").

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 3.1 (testo 2), col quale si stabilisce, in primo luogo, che il consenso all'utilizzo *post mortem* del proprio corpo deve essere consapevole e informato, nonché manifestato espressamente e con modalità solenni, escludendosi la possibilità di ricorrere a forme di silenzio assenso. Sottolinea che tale impostazione è in linea con le indicazioni del Comitato nazionale di bioetica, nonché con la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale si desume che il diritto di disposizione delle spoglie mortali rientra tra quelli assoluti ed intransmissibili della persona. Evidenzia, altresì, che, in base all'emendamento proposto, il consenso deve essere specifico, e la sua manifestazione deve poter avvenire con modalità che consentano il mantenimento dell'anonimato da parte del disponente. Infine, pone in rilievo i seguenti aspetti salienti della propria proposta di modifica, concernenti gli studi e le ricerche scientifiche su cadavere con circolazione attiva, dopo l'accertamento della morte cerebrale completa: tra l'altro, sono previsti la necessaria limitazione del tempo di impiego dei supporti strumentali e l'approvazione del protocollo di ricerca da parte del competente Comitato etico.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) illustra il subemendamento 3.1 (testo 2)/3, che demanda all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del disponente la raccolta del consenso; il subemendamento 3.1 (testo 2)/4, col quale si stabilisce la possibilità di utilizzo dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, a condizione che sia rilasciata l'autorizzazione esplicita del "nulla osta al seppellimento"; il subemendamento 3.1 (testo 2)/5, che consente al responsabile del centro di riferimento di adire l'autorità giudiziaria quando ritenga che i dati della ricerca possano essere rilevanti per la salute pubblica, ancorché in conflitto con la riservatezza dei familiari del defunto; il subemendamento 3.1 (testo 2)/6, che prevede la predisposizione di un modulo *standard* per l'espressione del consenso; il subemendamento 3.1 (testo 2)/8, che include nel novero dei possibili fiduciari anche le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo o di parti di esso *post mortem*; il subemendamento 3.1 (testo 2)/11, col quale si demanda all'ufficiale di stato civile la comunicazione, al centro regionale di riferimento, dell'avvenuto cambio di residenza del disponente, nonché, al Comune di nuova residenza, della dichiarazione di consenso.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) fa presente che i subemendamenti di cui è firmataria sono accomunati dalla finalità di rendere le procedure più semplici, nonché omogenee a quelle previste dalla normativa in materia di trapianti, al fine di evitare che i potenziali donatori siano scoraggiati dal porre in essere l'atto di disposizione.

La senatrice [MATURANI](#) (*PD*) osserva che l'emendamento 3.1 (testo 2) del relatore sembra configurare come obbligatoria la nomina di un fiduciario da parte del disponente: tale previsione rischia di complicare eccessivamente la procedura; meglio sarebbe, a suo avviso, che la nomina risultasse espressamente come facoltativa.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (*PD*) segnala che il subemendamento a propria firma 3.1 (testo 2)/7 è inteso proprio ad ovviare all'inconveniente appena evidenziato.

Non essendovi altre richieste di intervento, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame riprenderà dall'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi all'articolo 4.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 198

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1a e 14a;

visto il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni;

rilevata la necessità di approntare tempestivamente un apparato sanzionatorio che garantisca l'osservanza delle norme europee sui prodotti cosmetici;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) l'articolo 12 del provvedimento, che reca la rubrica "*Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale*", appare incompleto: esso commina sanzioni solo per l'inosservanza dei divieti in materia di immissione di prodotti cosmetici sul mercato, mentre l'articolo 18 del regolamento europeo oggetto di attuazione vieta anche alcune condotte ulteriori, consistenti nella realizzazione di sperimentazioni animali connesse a prodotti cosmetici (si veda comma 1, lettere *c*) e *d*) del citato articolo 18);
- 2) occorrerebbe valutare se il trattamento sanzionatorio delineato dal provvedimento sia congruo e sufficientemente dissuasivo, anche raffrontandone le previsioni con quelle dell'articolo 40 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che ha introdotto la disciplina sanzionatoria per l'inosservanza della normativa europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- 3) occorrerebbe individuare in maniera specifica, nell'ambito del provvedimento, le autorità e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza del mercato dei prodotti cosmetici.

1.3.2.1.20. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 279 (ant.) del 06/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015
279ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1534\)](#) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre.

La **[PRESIDENTE](#)** ricorda che è stata già completata l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 4.

Il relatore **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 4.1 (testo 2), evidenziando che esso include nel novero degli enti che possono essere utilizzati quali centri di riferimento anche gli "istituti di ricerca e formazione medica avanzata", sia pubblici che privati. Saggiunge, in risposta ad una richiesta di delucidazioni formulata dal senatore **[BIANCO](#)** (*PD*), che quella degli istituti di ricerca e formazione medica avanzata è categoria non contemplata dalla normativa vigente, che sottende una connotazione di tipo contenutistico e finalistico.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) illustra il subemendamento 4.1 (testo 2)/2, volto a sostituire l'espressione "centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione" con quella "centri di conservazione ed utilizzo", ritenuta preferibile ai fini della chiarezza letterale e sistematica del dettato normativo. Fa presente che, ove tale proposta fosse accolta dalla Commissione, occorrerebbe verificare l'eventuale necessità di ulteriori interventi di coordinamento sul testo.

Illustra, quindi, il subemendamento 4.1 (testo 2)/6, inteso ad affinare il testo attraverso la sostituzione del riferimento agli "organi o tessuti" con quello, considerato più appropriato, alle "parti" di cadavere.

La senatrice [MATTESINI](#) (*PD*) segnala che l'emendamento 4.2, volto a inserire nel testo il riferimento agli istituti di ricerca e formazione medica avanzata, è in sostanza assorbito dall'emendamento 4.1 (testo 2) del relatore. Saggiunge che l'emendamento 4.3 mira a specificare che l'attività degli enti utilizzabili quali centri di riferimento deve essere caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la denominazione dei centri dovrebbe essere tale da rendere evidente che il loro fine non è la mera conservazione, ma piuttosto l'utilizzazione delle salme a fini didattici o di ricerca.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) suggerisce di verificare che le denominazioni proposte risultino armoniche rispetto al contesto normativo in cui la nuova disciplina verrebbe ad inserirsi.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che l'emendamento 5.2 è inteso a ridurre, da 2 anni a 12 mesi dalla data della consegna, il termine entro il quale il centro di riferimento è tenuto alla restituzione della salma: la *ratio*, sottolinea il relatore, è quella di contemperare le ragioni della ricerca e della didattica con quelle dei familiari del defunto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), dopo avervi aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 5.1, col quale si prescrive che la restituzione della salma, a seguito della sua utilizzazione a fini didattici o di ricerca, sia effettuata mediante consegna ai familiari di apposita urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) osserva che le modalità di restituzione della salma potrebbero rientrare tra i contenuti del modulo *standard* di espressione del consenso, da predisporre, in base al proprio emendamento 3.1 (testo 2)/6, sentiti il Comitato nazionale di bioetica e l'Autorità garante della privacy.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riservandosi di manifestare compiutamente il proprio punto di vista in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, esprime l'avviso che la scelta in ordine alle modalità di restituzione della salma debba essere demandata all'interessato all'atto della manifestazione del consenso, evitando automatismi legislativi e l'attribuzione di ruoli impropri al Comitato nazionale di bioetica.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), considerate le rilevanti implicazioni etiche del ricorso alla cremazione, ritiene preferibile evitare, in proposito, prescrizioni legislative.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che l'emendamento 6.1 (testo 2) sancisce l'impossibilità di ricavare un lucro dall'utilizzazione *post mortem* del corpo umano, o di parti di esso.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) illustra i subemendamenti 6.1 (testo 2)/1 e 6.1 (testo 2)/2: il primo sostituisce interamente l'emendamento 6.1 (testo 2) del relatore, dettando una disciplina sanzionatoria, nell'intenzione della proponente, più precisa; il secondo è volto a sopprimere la previsione di liceità dell'utilizzo dei tessuti nell'ambito di attività retribuita di ricerca, di sperimentazione, didattica o terapeutica.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) illustra il subemendamento 6.1 (testo 2)/3, volto a contemplare nel testo, oltre alle donazioni effettuate da "privati", anche gli atti di liberalità posti in essere da "enti *no profit* e fondazioni".

Nessun altro chiedendo di intervenire, le restanti proposte emendative relative all'articolo 6 sono date per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.5: il primo enumera i soggetti legittimati alla restituzione della salma, sostituendo così il generico riferimento alla "famiglia" contenuto nel comma 1 dell'articolo 7; il secondo demanda al Ministero della salute la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme regolamentari attuative, nonché la previsione dell'anonimizzazione della salma con possibilità di individuazione indiretta dell'identità.

Non essendovi altre chieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dà per illustrate le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dà per illustrati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 8 e dichiara conclusa la fase illustrativa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 7 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.21. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 317 (ant.) dell'11/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016
317^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) ([n. 674](#))
(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La **[PRESIDENTE](#)** ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Quindi, dà la parola al relatore.

Il relatore **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La **[PRESIDENTE](#)** suggerisce di riformulare l'osservazione contraddistinta dal n. 2, al fine di chiarire il *favor* della Commissione per le politiche vaccinali.

La senatrice **[SILVESTRO](#)** (*PD*), in merito all'osservazione contraddistinta dal n. 8, auspica che la definizione di una nuova metodologia di determinazione del fabbisogno di personale sanitario sia qualificata come obiettivo non soltanto "ambizioso", ma anche "da perseguirsi", considerato che in proposito sono ben avviate le attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al

Ministero della salute.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), in relazione all'osservazione contraddistinta dal n. 6, propone di sostituire l'aggettivo "lacunosi" con quello "carenti", ritenuto più idoneo a evidenziare le manchevolezze dei documenti esaminati sul tema della disabilità.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), riguardo all'osservazione contraddistinta dal n. 3, suggerisce di fare riferimento alle infrastrutture di interesse sanitario "critiche", in tema di sicurezza informatica.

Il RELATORE ritiene che le proposte di modifica appena avanzate siano condivisibili e riformula di conseguenza la propria proposta di parere.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione il testo riformulato della proposta di parere del relatore, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) domanda quando avranno inizio le votazioni sul disegno di legge n. 1534 (*disposizione di corpo e tessuti post mortem*) e se l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1611 (*disciplina delle attività funerarie*) debba considerarsi conclusa.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza, nella prima occasione utile, la proposta di organizzare, insieme con la Commissione 14ª, un convegno sulle tematiche della sperimentazione.

La [PRESIDENTE](#), preso atto dell'annuncio del senatore Romano, fa presente che sul disegno di legge n. 1534 non sono ancora stati espressi tutti i prescritti pareri, mentre in relazione al disegno di legge n. 1611 restano ancora da svolgere alcune audizioni informali (ANCI, Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ANAC).

Soggiunge che nel corso della prossima settimana, dopo aver sciolto alcuni nodi residui legati ai pareri della 5ª Commissione su emendamenti qualificanti, proseguirà l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1324 e connessi (norme varie in materia sanitaria). Dovrà inoltre essere esaminato celermente, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015 (proroga termini), già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di martedì 23 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 674

La Commissione,

esaminate le parti di competenza dei documenti che formano oggetto dell'affare assegnato n. 674, concernente "Le priorità dell'Unione europea per il 2016" (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)" (Atto n. 674)); esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. considerato che gli obiettivi enunciati dai documenti esaminati sono numerosi e giustamente ambiziosi, è opportuno prevedere un'attività periodica di verifica sul raggiungimento degli stessi, con conseguente obbligo di relazione alle Camere da parte del Governo;
2. è utile addivenire all'individuazione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e alle politiche vaccinali;
3. in relazione alle minacce del *cyber* terrorismo, occorre prestare maggiore attenzione al tema della sicurezza informatica delle infrastrutture di interesse sanitario, adottando opportune iniziative sia a livello europeo che a livello nazionale;
4. per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura, è necessario garantire il diritto dei consumatori a scelte consapevoli, prevedendo l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;
5. al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico, occorre addivenire alla definizione di politiche comuni e alla creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo;
6. occorre integrare gli obiettivi per il 2016 alla luce della necessità di pianificare interventi urgenti sul tema della disabilità, apparendo i documenti esaminati, sul punto, lacunosi;
7. occorrere prestare maggiore attenzione alla ricerca scientifica e clinica, in particolare nel settore biomedico: essa deve essere adeguatamente sostenuta, garantendo, tra l'altro, la tempestiva erogazione dei fondi per la ricerca indipendente; al contempo, è necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE);
8. quanto alla definizione di una nuova metodologia comune di determinazione del fabbisogno di personale sanitario, trattasi di un obiettivo ambizioso, in assenza di una preventiva armonizzazione delle caratteristiche dei singoli sistemi sanitari nazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 674

La Commissione,

esaminate le parti di competenza dei documenti che formano oggetto dell'affare assegnato n. 674, concernente "Le priorità dell'Unione europea per il 2016" (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)" (Atto n. 674)); esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. considerato che gli obiettivi enunciati dai documenti esaminati sono numerosi e giustamente ambiziosi, è opportuno prevedere un'attività periodica di verifica sul raggiungimento degli stessi, con conseguente obbligo di relazione alle Camere da parte del Governo;
2. è utile addivenire all'individuazione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e al sostegno delle attività vaccinali;
3. in relazione alle minacce del *cyber* terrorismo, occorre prestare maggiore attenzione al tema della sicurezza informatica delle infrastrutture critiche di interesse sanitario, adottando opportune iniziative sia a livello europeo che a livello nazionale;
4. per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura, è necessario garantire il diritto dei consumatori a scelte consapevoli, prevedendo l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;
5. al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico, occorre addivenire alla definizione di politiche comuni e alla creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo;
6. occorre integrare gli obiettivi per il 2016 alla luce della necessità di pianificare interventi urgenti sul tema della disabilità, apparendo i documenti esaminati, sul punto, carenti;
7. occorre prestare maggiore attenzione alla ricerca scientifica e clinica, in particolare nel settore biomedico: essa deve essere adeguatamente sostenuta, garantendo, tra l'altro, la tempestiva erogazione dei fondi per la ricerca indipendente; al contempo, è necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE);
8. quanto alla definizione di una nuova metodologia comune di determinazione del fabbisogno di personale sanitario, trattasi di un obiettivo ambizioso, in assenza di una preventiva armonizzazione delle caratteristiche dei singoli sistemi sanitari nazionali, ma comunque da perseguirsi.

1.3.2.1.22. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 338 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
338^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)
indi del Vice Presidente
[Maurizio ROMANI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1324\)](#) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

[\(154\)](#) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

[\(693\)](#) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

[\(725\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie

[\(818\)](#) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

[\(829\)](#) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

[\(833\)](#) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La **PRESIDENTE**(PD) comunica di aver presentato, nella propria qualità di relatrice, l'emendamento 4.100 (pubblicato in allegato), con il quale si introducono alcune modificazioni alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi: la finalità della proposta emendativa in questione è quella di risolvere alcuni problemi emersi nel corso dell'istruttoria (mancanza di contemporaneità nello svolgimento delle elezioni, eccessiva rigidità dei *quorum* attualmente previsti), in armonia con la disciplina del procedimento elettorale introdotta per le altre professioni sanitarie.

La Commissione prende atto.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- **e petizione n. 788 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1534, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 444, 493 e 678 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La **PRESIDENTE**, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1534 gli Atti del Senato nn. 444 (Rizzotti), 493 (De Poli) e 678 (D'Ambrosio Lettieri e altri), con l'intesa che il disegno di legge n. 1534 - già approvato dalla Camera e a cui sono stati riferiti gli emendamenti in precedenza presentati - costituirà il testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Propone, altresì, di congiungere al disegno di legge 1534 la petizione n. 788, con la quale il presentatore ha richiesto un intervento legislativo in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(447\)](#) **Maria RIZZOTTI.** - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

[\(1611\)](#) **VACCARI ed altri.** - *Disciplina delle attività funerarie*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 447 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La [PRESIDENTE](#), in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1611 l'Atto Senato n. 447 (Rizzotti), dando quest'ultimo per illustrato.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che sarà la relatrice Maturani, a tempo debito, a proporre alla Commissione un testo da adottare come base per il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La Presidente dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2224\)](#) **Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

[\(1134\)](#) **BIANCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario*

[\(1648\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della*

responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nel corso della passata settimana si è concluso il ciclo di audizioni informali funzionale all'istruttoria legislativa, propone di fissare sin da ora - alle ore 18 di mercoledì 4 maggio 2016 - il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, la Presidente propone di rinviare alla seduta di domani l'avvio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

([Doc. LVII, n. 4](#)) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) si sofferma anzitutto su alcuni aspetti del quadro economico-finanziario, quale risultante dal Documento in esame, evidenziando che la scelta fondamentale di politica economica adottata dal Governo è quella di rimodulare entro un arco temporale più ampio il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, così da evitare manovre restrittive che pregiudicherebbero l'incipiente ripresa economica. Sottolinea, quali aspetti positivi, il *trend* di diminuzione degli interessi sul debito pubblico e la previsione di un cospicuo avanzo primario per il 2016, pari all'1,7 % del PIL.

Passa quindi a trattare delle parti del Documento attinenti a profili di più stretto interesse della Commissione.

Ricorda che, con l'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che in origine era fissato in 112 miliardi per il 2015 e in 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015: il livello di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. Successivamente, la legge di stabilità 2016 ha rideterminato il finanziamento in questione, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello sì superiore rispetto al 2015, ma inferiore a quanto programmato.

Segnala che, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento sanitario sono condizionati all'adozione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare le principali componenti della spesa sanitaria, rileva che la spesa per i redditi da lavoro dipendente, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale tipologia di spesa sarà pari a 35.375 milioni. Sottolinea che per tale voce di spesa si prospetta dunque, peraltro a livello di mera previsione, un aumento molto lieve, tale da non costituire un ristoro sostanziale rispetto all'andamento decrescente registrato nel passato.

Riguardo alla spesa per consumi intermedi, osserva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è in crescita del 5,2 per cento rispetto al 2014, essendo pari a 30.969 milioni; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria si attesterà ad un livello di 31.543 milioni.

Quanto alla spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, rileva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 39.744 milioni e fa registrare una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria raggiungerà un livello pari a 39.903 milioni, crescendo quindi in misura modesta.

Dall'andamento delle singole componenti della spesa sanitaria, ritiene si evinca che i redditi da lavoro dipendente hanno dato enormi contributi al risanamento della finanza pubblica, e reputa opportuno riflettere sulla sostenibilità di tale tendenza. Sottolinea, in particolare, che le restrizioni imposte ai fondi aziendali incentivanti, da parte delle manovre che si sono succedute, sono particolarmente problematiche ed appaiono in controtendenza rispetto alle linee generali della politica economica nel settore della contrattazione, che sembrano voler annettere un ruolo di crescente importanza al livello aziendale.

Esprime preoccupazione per la dinamica della spesa sanitaria nel periodo 2016-2019: in rapporto al PIL, si prospetta un andamento in costante riduzione, fino a giungere al 6,5 per cento nel 2019, valore talmente esiguo da rendere l'Italia un *unicum* nel panorama europeo.

In relazione agli interventi *in itinere* citati dal Documento, manifesta apprezzamento per il previsto completamento dell'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, e per l'implementazione del Codice unico nazionale dell'assistito, ma si rammarica per la mancata menzione del disegno di legge n. 1324 (d'iniziativa governativa), che reca una serie di disposizioni volte all'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali il riordino delle professioni sanitarie.

Il senatore [SCAVONE](#) (*AL-A (MpA)*) nota che, in cifra assoluta, per la spesa sanitaria è previsto un costante aumento nel triennio 2017-2019, sino a giungere a 118.505 milioni di euro nell'ultimo anno del periodo considerato. Ritiene, tuttavia, che tale andamento sia solo apparentemente tranquillizzante: in primo luogo, le previsioni del DEF sono spesso state disattese dal Governo in sede di stesura della legge di stabilità; in secondo luogo, la dinamica della spesa sanitaria, espressa in rapporto al PIL, risulta in costante decrescita, sino a giungere al valore stimato per il 2019, pari al 6,5 per cento, valore che probabilmente porrebbe in crisi la sostenibilità del sistema.

Segnala che molti degli interventi per il contenimento della spesa sanitaria e per l'ammodernamento del sistema posti in essere nel corso degli ultimi anni si sono rivelati, in concreto, inidonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati: tra essi, cita in particolare le misure concernenti il monitoraggio della spesa e quelle sui piani di rientro cui assoggettare le aziende sanitarie e gli altri enti sanitari in condizione di criticità finanziaria, così come le sin qui inconcludenti attività di

implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

In conclusione, esprime particolare preoccupazione per la costante penalizzazione del personale sanitario, desumibile dalla dinamica della spesa per i redditi da lavoro dipendente nel settore, e rimarca che ad essere in realtà fuori controllo è l'andamento della spesa sanitaria per la fornitura di protesi ed altri ausili all'utenza, che ritiene sia all'origine dei recenti rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, peraltro espressi in termini, a suo avviso, discutibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi lo scorso 7 aprile e lo scorso 13 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Società italiana di urologia, dell'Associazione Responsabilitasanitaria, dell'Istituto Superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1324](#)

4.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.";
- b) sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore

al decimo degli iscritti.";

c) il comma 12 è abrogato.».

1.3.2.1.23. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
516ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

[\(2821\)](#) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

[\(2824\)](#) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

[\(2868\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 5 dicembre), non ancora illustrati.

Ricorda, altresì, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della Commissione per le Questioni regionali (favorevole con condizioni sul testo), mentre mancano ancora, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, sia sul

testo che sugli emendamenti.

Ricorda, infine, che la discussione generale non è ancora stata dichiarata chiusa: si ritenne, nella seduta dello scorso 10 ottobre, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'iter, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno lasciando tuttavia ancora aperta la possibilità d'intervenire nel dibattito.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 25 luglio), non ancora illustrati.

Ricorda, inoltre, che la discussione generale è stata già dichiarata chiusa e che la Relatrice ha rinunciato allo svolgimento della replica (seduta del 31 maggio 2017).

Ricorda, infine, che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della 14ª Commissione (favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti), mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione Bilancio.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- e petizione n. 788 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile 2016.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti riferiti al testo base e che la relativa illustrazione è già stata svolta nella seduta del 6 ottobre 2015.

Ricorda, inoltre, che sono pervenuti i seguenti pareri: della 1a Commissione (non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti); della 5a Commissione (non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti); della Commissione Questioni regionali (favorevole con condizioni e con osservazione sul testo). Rileva che manca ancora, tra l'altro, il parere su testo ed emendamenti della Commissione Giustizia.

Soggiunge che il relatore Romano sta svolgendo una riflessione in merito ad alcuni suoi emendamenti, ritenuti cruciali, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 11 ottobre, è stata dichiarata aperta la discussione generale, nella quale non si sono ancora registrati interventi.

Ricorda, inoltre, che è pervenuto il parere sul testo della Commissione per le Questioni regionali (favorevole), mentre mancano, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia) e 5a (Bilancio).

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2015.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge n. 86 è stato adottato come testo base nella seduta del 7 luglio 2015, dopo lo svolgimento della discussione generale e la replica della relatrice.

Ricorda, inoltre, che al predetto testo base sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2015), non ancora illustrati.

Ricorda, infine, che è pervenuto il parere della 1a Commissione su testo base ed emendamenti (non ostativo), mentre mancano, tra gli altri, i prescritti pareri delle Commissioni 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017.

Fa presente, altresì, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.24. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
518ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2930) Deputato Vittoria D'INCECCO ed altri. - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Fa presente, in primo luogo, che il disegno di legge, composto da due articoli, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite 8ª e 13ª.

Soggiunge che presso le Commissioni di merito si sta valutando l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, alla luce dell'orientamento già emerso, e condiviso dal Governo, di approvare il testo in tempi rapidi e senza modificazioni.

Ciò posto, illustra in dettaglio l'articolo 1, che dispone in ordine al coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **GAETTI** (M5S) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che sembra

andare nella direzione di una semplificazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alla valutazione del senatore Gaetti, sottolineando che l'esigenza di una revisione organica della normativa, nel senso di assicurarne l'unitarietà e l'omogeneità, è particolarmente avvertita dagli amministratori degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Nella sua qualità di relatrice, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(1534\)](#) *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

[\(444\)](#) *Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

[\(493\)](#) *DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

[\(678\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*

- e petizione n. 788 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere, su testo ed emendamenti, della Commissione Giustizia.

Quindi, accedendo ad una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Romano, propone di richiedere la relazione tecnica in relazione agli emendamenti a firma di quest'ultimo sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'auspicio di una revisione di detto parere.

Conviene la Commissione.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) osserva che le proposte di modifica avanzate dal relatore sono cruciali.

La [PRESIDENTE](#) ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, evidenziando l'esiguità del tempo a disposizione per completare utilmente l'*iter* e formulando l'auspicio che la riforma recata dal provvedimento in esame non sia ancora una volta rinviata.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(499\)](#) *DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

[\(540\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

[\(2846\)](#) *Serenella FUCKSIA. - Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 499 e 540, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2846 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) propone che al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia connesso, stante la sostanziale identità della materia trattata, l'esame del disegno di legge n. 2846, con l'intesa che il testo unificato già adottato resta fermo ed è valevole anche per quest'ultimo disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#), pur dando atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio, ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle già svolte riguardo al disegno di legge n. 1534.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(438\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

[\(2821\)](#) *Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2824\)](#) *Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2868\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e giustizia su testo ed emendamenti.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il provvedimento in esame è molto atteso, essendo ormai radicato il convincimento che sia necessario porre un argine legislativo alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare. Rimarca dunque l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il testo, se necessario anche rinunciando alle proposte emendative e richiedendo il trasferimento alla sede deliberante.

La [PRESIDENTE](#), anche alla luce delle considerazioni della senatrice Rizzotti, ravvisa l'opportunità di inoltrare alla Presidenza del Senato una richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale invio della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.25. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
520^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riepiloga le risposte ricevute dai rappresentanti dei Gruppi in merito ai prospettati trasferimenti alla sede deliberante dei disegni di legge n. **[438](#)** e connessi (disturbi alimentari), n. **[499](#)** e connessi (farmaci veterinari), n. **[1534](#)** e connessi (disposizioni corpo e tessuti *post mortem*) e n. **[2869](#)** (Rete dei registri dei tumori): i senatori Aiello, Bianco, D'Anna, Di Giacomo, Ivana Simeoni, Volpi e Zuffada hanno manifestato il consenso al cambio di sede per tutti i provvedimenti summenzionati; il senatore Gaetti ha subordinato il proprio consenso al cambio di sede, per tutti i disegni di legge in questione, allo svolgimento dell'interrogazione a sua firma 3-03519; il senatore D'Ambrosio Lettieri ha prestato il proprio consenso al cambio di sede solo per i disegni di legge n. **[438](#)** e connessi e n. **[2869](#)**. Ciò posto, invita i senatori Romano e Nerina Dirindin, che ancora non si sono espressi, a rendere noto il proprio avviso.

La senatrice **[DIRINDIN](#)** (*Art.1-MDP-LeU*) manifesta il proprio consenso al cambio di sede per i soli disegni di legge n. **[438](#)** e connessi e n. **[2869](#)**.

Il senatore **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di acconsentire al cambio di sede per i disegni di legge n. **[438](#)** e connessi, n. **[499](#)** e connessi e n. **[2869](#)**, mentre ritiene che non vi siano le condizioni per il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. **[1534](#)** e connessi (vi osta il parere contrario, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio su alcuni emendamenti a sua firma che egli, in qualità di relatore, reputa fondamentali per il miglioramento del testo).

La [PRESIDENTE](#), alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, rileva che vi è una possibilità di consenso unanime soltanto per il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. [438](#) e connessi e n. [2869](#), a condizione che il senatore Gaetti sciolga positivamente la propria riserva. Fa presente, a tal proposito, di aver sollecitato la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-03519 e formula l'auspicio di ricevere quanto prima una comunicazione dal senatore Gaetti che consenta al fine di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede plenaria alle ore 15 odierne, ovvero al termine della programmata seduta delle Commissioni 7a e 12a riunite, per trattare - compatibilmente coi lavori dell'Assemblea - gli argomenti già posti all'ordine del giorno e non ancora conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.26. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
521^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che la Commissione non è in numero legale per procedere al previsto esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che non risulta ancora sciolta la riserva del senatore Gaetti in ordine ai prospettati trasferimenti in sede deliberante dei disegni di legge n. **[438](#)** e connessi (disturbi alimentari), n. **[499](#)** e connessi (farmaci veterinari), n. **[1534](#)** e connessi (disposizioni corpo e tessuti) e n. **[2869](#)** (rete dei registri dei tumori).

La Commissione prende atto.

Apprezzate le circostanze, considerato anche che alle ore 9,30 avranno inizio i lavori dell'Assemblea, la **[PRESIDENTE](#)** toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1534
XVII Legislatura

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Titolo breve: *disposizione di corpo e tessuti post mortem*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 118 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 740 \(pom.\)](#)

16 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

[N. 750 \(pom.\)](#)
31 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 811 \(pom.\)](#)
11 ottobre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 813 \(pom.\)](#)
17 ottobre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 818 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
presupposto

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Commissione parlamentare questioni regionali
16 giugno 2015
(ant.)

Esito: Favorevole
con
raccomandazioni
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**12ª (Igiene e
sanità')**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

[\(2070\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **[BERNINI](#)** (*FI-PdL XVII*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(1534\)](#) *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 2, comma 2, l'adozione delle iniziative, attribuita alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.1 (testo 2) propone di formulare un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 2, comma 2, l'adozione delle iniziative, attribuita alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Sull'emendamento 3.11 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 2, in sede di adozione del decreto del Ministro della salute ivi richiamato, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto agli emendamenti 5.1 e 7.3, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia prevista un'espressa dichiarazione di volontà alla cremazione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
740ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del testo, che appare necessario aggiornare la cadenza temporale dell'onere stabilita dal comma 4. Preso altresì atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre acquisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.101. Occorre altresì valutare l'emendamento 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all'articolo 5 possano essere svolte con le risorse previste dall'articolo 8. Occorre altresì acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali. Infine, in relazione all'articolo 8 occorre un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.1 che, sostituendo l'intero testo dell'articolo 3, rende più complessa la manifestazione del consenso. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.1 testo 2/3. Occorre altresì valutare le proposte 4.1 (testo 2) in relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena disponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, l'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione, cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale anche per la proposta 3.1 nella parte che modifica l'articolo 7, comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'istituendo Consiglio nazionale dell'ordine dei pizzaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati, già in fase di avvio e anche nell'ipotesi di un numero di iscritti inferiore a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente previsto dall'articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento permanente di cui all'articolo 9, dal momento che nel testo non si chiarisce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati. Da ultimo segnala l'opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pubblica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4, 3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno trasmessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere *b)*, *d)*, *g)* e *h)* sull'assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sull'equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clientela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di maggiori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una relazione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osservato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora espressa in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287-bis) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e 1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successivamente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il parere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente [TONINI](#) ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e 1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle proposte. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di inserire elementi riguardanti la previdenza così come proposto dall'emendamento 1.82. Per quanto riguarda l'emendamento 1.90, fa presente che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della finanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedimento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al subemendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzionale vigente.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede che la questione relativa al richiamo costituzionale dell'emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.183, mentre reputa oneroso l'emendamento 1.206. Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame in attesa che venga reso il parere sulla proposta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera f-ter. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [TONINI](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 392-bis, recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
750ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3)".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
811ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **SANTINI (PD)**, in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore **SANTINI (PD)**, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore [LAI](#) (PD), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2811\)](#) *Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1534\)](#) *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del

disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire

informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto ? al di fuori del processo attuativo della delega ? l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto

alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 ? atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 ? in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

- un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

- un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo ? che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 ? è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

- ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce

annualmente;

- ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale come precisato anche nella relazione al provvedimento si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente

rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la Tasi e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard*. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva. In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all'evasione.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la

componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
813ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore [LAI](#) (PD), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [BULGARELLI](#) (M5S) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente [TONINI](#) conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo."

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foriero di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata. A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzia in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) *m*) e *n*) del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2883\)](#) *Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2740\)](#) **Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(1534\)](#) **Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
818ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è dotato di relazione tecnica positivamente verificata e che il testo accoglie la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, riferita all'inserimento di una copertura per la partecipazione di ulteriori membri alle commissioni di riserva delle aree marine protette. Per quanto di competenza, alla luce degli elementi forniti dalla Relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo in prima lettura, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Alla luce del dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice **ZANONI (PD)** propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che le attività di cui all'articolo 3, comma 2, possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali; e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 4, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Il Ministero della salute individua il numero di salme utilizzabili dai centri di riferimento di cui al comma 1 ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.»; che all'articolo 8, comma 1, le parole «dall'anno 2014» siano sostituite con le seguenti «dall'anno 2018»; che all'articolo 8, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»".

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Quanto agli emendamenti, il rappresentante del GOVERNO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2).

La RELATRICE propone pertanto l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore **LAI** (PD) ricorda di aver illustrato precedentemente una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagoga non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori»".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2308) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimento sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, sulla scorta delle determinazioni prese dall'Assemblea sull'approvazione del Calendario dei lavori, in ordine all'apertura della Sessione di bilancio per gli anni 2018-2020, propone di convocare la Commissione martedì 31, alle ore 11, al fine di esprimere il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove trasmesso dal Governo in tempo utile.

Le audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio potrebbero essere pertanto svolte nelle giornate del 6 e del 7 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per venerdì 10 novembre, alle ore 12.

Resta fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2942, recante conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 2017, per la giornata di martedì 31 ottobre, alle ore 15.

L'ulteriore Calendario dei lavori della Commissione bilancio sarà stabilito in relazione a quanto deciso dal Calendario dei lavori dell'Assemblea, anche in ordine a tale provvedimento, nella medesima giornata di martedì prossimo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

